SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 5**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 gennaio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi tipi e canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1986, secondo quanto disposto rispettivamente dal decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 24 settembre 1985 (*G. U.* n. 239 del 10 ottobre 1985) e dal decreto del Ministro del Tesoro 26 novembre 1985 (*G. U.* n. 288 del 7 dicembre 1985).

Per evitare l'interruzione dell'invio, si invitano gli interessati a rinnovare l'abbonamento utilizzando preferibilmente i moduli di conto corrente personalizzati già inviati.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1985

LEGGE 24 dicembre 1985, n. **808.**

Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 1985.

Determinazione per l'anno accademico 1984-85 dei contributi finanziari alle università non statali, ai sensi dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Pag. 8

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 12 dicembre 1985.

Determinazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, delle modalità di versamento, da parte degli istituti di credito speciale e delle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito, degli importi non erogati alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 688/85 relativi a mutui già in corso di ammortamento di pertinenza degli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni . . . . Pag. 9

Ministero della marina mercantile

DECRETO 20 dicembre 1985.

Pesca del novellame per consumo e pesca del rossetto entro tre miglia dalla costa . . . . Pag. 9

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1985

DECRETO 20 febbraio 1985, n. **809.**

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, ad accettare un legato . . . . Pag. 11

DECRETO 1° ottobre 1985, n. **810.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Centro di studi internazionali «Prof. Giuseppe Ermini», in Ferentino Pag. 12

DECRETO 12 ottobre 1985, n. **811.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie fanciulli e adulti subnormali, in Roma, ad accettare un legato . Pag. 12

DECRETO 30 ottobre 1985, n. **812**.

Autorizzazione all'Associazione italiana «Amici di Raoul Follereau», in Bologna, ad accettare un legato . . . . Pag. 12

DECRETO 30 ottobre 1985, n. **813**.

Autorizzazione all'Associazione sanitaria internazionale ad accettare un legato Pag. 12

DECRETO 30 ottobre 1985, n. **814**.

Autorizzazione all'associazione «Speranza», in Modena, ad acquistare un immobile . . . . Pag. 12

DECRETO 30 ottobre 1985, n. **815**.

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, ad accettare un legato . . . . . . Pag. 12

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli del 2 e 3 gennaio 1986 . . . . Pag. 13

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Modificazione dell'importo delle tasse relative ad una domanda di brevetto internazionale . . . . Pag. 17

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 17

Comitato interministeriale dei prezzi: Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olio combustibile fluido. (Comunicato della segreteria) . . . . Pag. 20

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo:

Istituzione della categoria merceologica X, ortofrutticoli e patate a conservazione naturale o frigoconservati, ai fini dell'iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A. . Pag. 21

Iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A. . . Pag. 21

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

CIRCOLARE 28 dicembre 1985, n. **40**.

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Redditi di lavoro dipendente - Conguaglio di fine anno 1985 - Certificazioni del datore di lavoro . . . . Pag. 23

CONCORSI ED ESAMI

Corte costituzionale: Aumento, da quattro a cinque, del numero dei posti del concorso a consigliere, sesta qualifica funzionale. Pag. 32

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Napoli . . . . Pag. 32

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Cagliari . . . . Pag. 32

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università «La Sapienza» di Roma . . . . Pag. 32

Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Concorsi pubblici, per esami, nel profilo professionale di tecnico sanitario, quinta categoria del personale delle ferrovie dello Stato, per i compartimenti di Torino, Milano, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Bari, Reggio Calabria, Palermo. Pag. 33

Regione Piemonte: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di medico aiuto corresponsabile ospedaliero di neuropsichiatria infantile presso l'unità sanitaria locale n. 56 . . . Pag. 37

Regione Emilia-Romagna: Selezioni pubbliche a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28 . . . . Pag. 37

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Avviso di rettifica relativo all'estratto concernente il decreto ministeriale 25 ottobre 1985 riguardante la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eternit, con sede in Genova e depositi in Milano, Roma e Casal Monferrato. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 dell'8 novembre 1985). Pag. 38

Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica: Errata-corrige al decreto ministeriale 16 dicembre 1985: «Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche pubblicati con decreto ministeriale 16 dicembre 1983 ed afferenti al programma nazionale di ricerca per la tecnologia biomedica». (Decreto ministeriale pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 19 dicembre 1985). . . . . . . Pag. 38

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 dicembre 1985, n. 808.

Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e beneficiari degli interventi

Ai fini di promuovere lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica, di consolidare ed aumentare i livelli di occupazione e di perseguire il saldo positivo della bilancia dei pagamenti del settore, sono autorizzati gli interventi di cui alla presente legge in relazione alla partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.

Ai sensi della presente legge sono considerati preminenti i programmi che comportino per l'industria italiana:

1) l'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria;

2) l'ampliamento dell'occupazione qualificata con particolare riferimento alle aree meridionali del Paese;

3) l'accrescimento di competitività in campo internazionale;

4) l'accrescimento della capacità di collaborazione con tutti i Paesi incoraggiando, in particolare, lo sviluppo di nuove intese sul piano produttivo e tecnologico tra le imprese nell'ambito della CEE;

5) l'accrescimento, per i nuovi programmi, delle quote di produzione civile rispetto a quelle militari delle imprese nazionali.

Possono accedere ai benefici della presente legge le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici nonchè di parti degli stessi.

Art. 2.

Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica

Per assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di cui all'articolo 3, è istituito il comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali, un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nonchè da tre esperti, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza o di partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del settore.

Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

I componenti effettivi e supplenti del comitato sono nominati per un triennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il comitato è costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera i pareri a maggioranza assoluta dei presenti.

Alla segreteria del comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato redige annualmente una relazione sullo stato dell'industria aeronautica ed in particolare sull'attuazione dei programmi più significativi per gli aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonchè sui finanziamenti e contributi erogati ai sensi della presente legge e sull'attività svolta dal comitato con particolare riferimento ai pareri resi.

La relazione è redatta sulla base di singoli rapporti che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le imprese che abbiano ottenuto i benefici di cui all'articolo seguente devono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine all'impiego dei benefici stessi.

La relazione è trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 luglio di ciascun anno, al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale per la trasmissione al Parlamento, unitamente alla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Finanziamenti e contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.

Per le finalità di cui all'articolo 1, alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere concessi:

a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime;

b) contributi in conto interessi, non superiori al 60 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novem-

bre 1976, n. 902, sui finanziamenti concessi da istituti di credito, per lo svolgimento dell'attività di produzione di serie, nella misura del 70 per cento del costo del programma di produzione considerato e per un periodo massimo di cinque anni. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la misura è rispettivamente elevata al 70 per cento e all'80 per cento;

c) contributi in conto interessi sui finanziamenti per un periodo massimo di dieci anni di istituti di credito relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali, nelle misure necessarie ad allineare le condizioni del finanziamento a quelle praticate dalle istituzioni finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti al programma.

Gli interventi di cui al presente articolo possono essere effettuati anche in relazione all'eventuale finanziamento, da parte delle imprese nazionali, delle attività comuni di programma per la quota di loro pertinenza.

Art. 4.

Criteri, procedure e modalità per la concessione dei benefici

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, stabilisce le condizioni di ammissibilità dei programmi agli interventi di cui al precedente articolo 3, indica le priorità avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento ed incremento dell'occupazione, sviluppo del Mezzogiorno ed espansione delle esportazioni e determina i criteri per lo svolgimento delle istruttorie.

Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, previa istruttoria del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'articolo 2 della presente legge, condotta anche sulla base del quadro complessivo dei programmi delle imprese predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, aggiorna annualmente gli indirizzi e gli obiettivi generali per lo sviluppo dell'industria aeronautica.

Tali indirizzi ed obiettivi costituiscono i criteri per la selezione e per la graduatoria delle domande presentate dalle imprese ai sensi del quinto comma del presente articolo.

L'aggiornamento annuale è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari.

Le imprese interessate, per ottenere i benefici di cui all'articolo 3, presentano domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indicando in particolare:

1) il programma delle attività da svolgere;

2) le condizioni e i modi della partecipazione al programma industriale aeronautico in collaborazione internazionale;

3) i risultati commerciali ed economici previsti;

4) la localizzazione delle attività e gli effetti sui livelli e sulla qualificazione dell'occupazione con preminente riferimento alle aree meridionali;

5) le previsioni sui tempi di attuazione e sui fabbisogni finanziari del programma.

Entro trenta giorni dalla delibera di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto le modalità e le procedure per la presentazione delle domande e della relativa documentazione.

Le agevolazioni di cui al precedente articolo 3 non sono cumulabili con quelle previste dalle altre leggi di incentivazione industriale. A tal fine, le imprese interessate debbono allegare alla domanda una dichiarazione attestante le eventuali agevolazioni richieste e/o ottenute in relazione ai programmi di cui alla presente legge o ad attività ad essi connesse.

L'ammissione del programma ai benefici previsti dall'articolo 3 è deliberata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e previo parere del comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'articolo 2.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di ammissione del programma ai benefici previsti dall'articolo 3, con propri decreti stabilisce:

a) la misura, i tempi e i modi di erogazione dei finanziamenti e dei contributi nonché le condizioni per l'eventuale revoca od interruzione dei benefici o per l'applicazione di penali in caso di totale o parziale mancata realizzazione del programma o di ritardi nella stessa realizzazione;

b) i criteri ai quali dovrà attenersi l'impresa beneficiaria dei finanziamenti e dei contributi per documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno avuto luogo le singole erogazioni;

c) le condizioni ed i modi per la restituzione allo Stato dei finanziamenti di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *a)*, senza corresponsione di interessi, mediante quote sul ricavato della vendita dei prodotti oggetto del programma in collaborazione, determinate in relazione ai previsti risultati commerciali ed economici.

Art. 5.

Intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni finanziarie relative a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.

Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del mercato in cui operano le imprese aeronautiche, il Ministro del tesoro stabilisce le condizioni, le modalità e i tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni finanziarie di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, relative a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale ammessi ai benefici della presente legge.

Art. 6.

Garanzie assicurative per le attività connesse alla commercializzazione all'estero dei prodotti realizzati nell'ambito di programmi industriali aeronautici di collaborazione internazionale.

La sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione è autorizzata a concedere le garanzie assicurative previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, per tutti i rischi connessi alla produzione e commercializzazione dei prodotti indicati nel terzo comma dell'articolo 1 della presente legge, realizzati nell'ambito di programmi di collaborazione internazionale, anche se commercializzati da imprese o enti di diritto estero.

La garanzia assicurativa, ancorchè concessa all'impresa o ente di diritto estero, è rapportata alla quota di partecipazione delle imprese nazionali al programma.

Art. 7.

Attività dimostrativa sul territorio nazionale e/o all'estero

I mezzi ed i materiali prodotti dall'industria nazionale ed acquisiti dallo Stato o da altri enti pubblici possono essere messi a disposizione delle industrie, previa autorizzazione del Ministro da cui dipende l'amministrazione o l'ente che li ha in dotazione, per effettuare, a titolo oneroso e con le debite cautele assicurative, prove dimostrative sia in Italia che all'estero, su richiesta di governi stranieri o in occasione di mostre o di visite di alte personalità straniere.

Art. 8.

Norme transitorie

In deroga al settimo comma del precedente articolo 4, i benefici di cui al precedente articolo 3, primo comma, lettera *a)*, possono essere concessi in relazione ad attività intraprese precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che:

a) tali attività siano state effettuate nell'ambito di programmi aeronautici in collaborazione internazionale;

b) la partecipazione delle imprese nazionali a tali programmi sia stata favorevolmente valutata dal CIPI ai fini dell'ammissione ai benefici di cui ai fondi previsti dall'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Ai fini del presente articolo, i benefici indicati al primo comma hanno carattere integrativo di quelli concessi ai sensi e per gli effetti della normativa indicata alla lettera *b)* del precedente comma. Le imprese interessate devono presentare apposita domanda, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicando i benefici già ottenuti in relazione al programma. Alla domanda si applica il procedimento previsto dai commi ottavo e nono del precedente articolo 4.

Con il provvedimento di cui al nono comma del precedente articolo 4 vengono altresì stabiliti i criteri per la determinazione dei benefici da corrispondere a titolo integrativo ai sensi del presente articolo.

Art. 9.

Norme finanziarie

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 3, primo comma, lettera *a)*, è autorizzata, per il quinquennio 1985-89, la complessiva spesa di lire 690 miliardi. La quota relativa all'anno 1985 resta determinata in lire 100 miliardi.

Sono altresì autorizzati i limiti d'impegno quinquennali di lire 30 miliardi per l'anno 1986 e lire 20 miliardi per il 1988, nonchè il limite d'impegno decennale di lire 50 miliardi per il 1988, per l'attuazione degli interventi di cui, rispettivamente, alle lettere *b)* e *c)* del precedente articolo 3.

Art. 10.

Copertura dell'onere

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1985 e in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Programma di rilancio del settore aeronautico».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 2, ottavo comma:

Il testo dell'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», è il seguente:

«Il Ministro del tesoro, di concerto con quello del bilancio e della programmazione economica, presenta al Parlamento nel mese di settembre:

1) il bilancio di previsione pluriennale;

2) il bilancio di previsione per l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio successivo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quelli della spesa distinti per Ministeri e dal quadro generale riassuntivo.

Nello stesso mese di settembre, il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentano al Parlamento la relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, la quale, in apposita sezione, contiene una illustrazione del

quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con una analitica dimostrazione delle variazioni rispetto alle previsioni dell'anno precedente, nonchè informazioni sulla parte discrezionale di spesa.

La relazione previsionale e programmatica espone il quadro economico generale ed indica gli indirizzi della politica economica nazionale ed i conseguenti obiettivi programmatici rendendo esplicite e dimostrando le coerenze e le compatibilità tra il quadro economico esposto, la entità e la ripartizione delle risorse, i predetti obiettivi e gli impegni finanziari previsti nei bilanci pluriennali dello Stato e dell'intero settore pubblico allargato.

La relazione previsionale e programmatica è accompagnata dalle relazioni programmatiche di settore, nonchè da relazioni sulle leggi pluriennali di spesa, delle quali sarà particolarmente illustrato lo stato di attuazione.

A dette relazioni il Ministro del bilancio e della programmazione economica allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza; delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno; delle somme che restano ancora da erogare».

Note all'art. 3, comma primo, lettera b):.

— Il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente: «Disciplina del credito agevolato al settore industriale» è il seguente:

«Il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Successivamente; tale tasso di riferimento si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine.

Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore del 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro del tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modificherà, ferma restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli.

Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza, l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni».

— Il testo dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, è il seguente:

«Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonchè agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

Note all'art. 5:

— La legge 24 maggio 1977, n. 227, reca norme in tema di assicurazione e finanziamento «dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale».

L'art. 18 di detta legge stabilisce, nel primo comma, che «l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediotermine centrale) effettua con gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni relative al finanziamento dei crediti nascenti dalle operazioni di cui alle lettere *a), b), c), f), g), h)* ed *n)* dell'articolo 15» della stessa legge.

Per una migliore intelligenza di tale disposizione si riportano gli articoli 14 e 15:

«*Titolo III*

RISCHI ASSUMIBILI IN GARANZIA ED OPERAZIONI ASSICURABILI

Art. 14. — Le garanzie che la sezione è autorizzata ad assumere a norma dell'articolo 3 riguardano i seguenti rischi, cui sono esposti gli operatori nazionali:

1) mancata riscossione derivante da:

a) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare, che si verifichino in un Paese diverso dall'Italia;

b) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone, che si verifichi in un Paese diverso dall'Italia;

c) moratoria di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

d) nazionalizzazione dell'impresa debitrice;

e) atto o fatto di uno Stato o ente pubblico esteri che comunque ostacoli l'esecuzione del contratto;

2) mancata riscossione per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, quando committente sia uno Stato, un ente pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a ciò autorizzato;

3) sospensione, revoca di commessa o mancato ritiro delle merci in dipendenza degli eventi di cui al n. 1) del presente articolo, ovvero impossibilità di dare esecuzione al contratto, sia a causa del verificarsi degli eventi di cui al predetto n. 1), sia a causa di disposizioni emanate dal Governo italiano, sia a causa di atto unilaterale di risoluzione da parte del committente nell'ipotesi che questi sia uno Stato o un ente pubblico;

4) difficoltà di trasferimenti valutari dall'estero che comportino ritardo nella riscossione da parte dell'assicurato di somme dovute dal committente, rispetto a quanto previsto contrattualmente;

5) distruzione, danneggiamento, in dipendenza degli eventi previsti alle lettere *a)* e *b)* del precedente n. 1) del presente articolo, requisizione, confisca, comportamento da parte dello Stato estero, che impediscano la riesportazione o la libera disponibilità di prodotti costituiti in deposito ovvero esposti in mostre o fiere ovvero esportati in temporanea per tentarne la vendita; di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto dati in locazione finanziaria; di macchinari, materiali ed impianti di cantiere;

6) escussione di fidejussioni, mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni, di cui alla lettera *m)* del successivo articolo 15, per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale;

7) nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro a danno dell'impresa costituita all'estero da parte dell'autorità straniera ovvero altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità o eventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del n. 1) del presente articolo, che provochino una perdita o che impediscano definitivamente la prosecuzione dell'attività dell'impresa; mancati trasferimenti di fondi spettanti all'impresa nazionale, in dipendenza di atto arbitrario dell'autorità straniera;

8) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'approntamento della fornitura o l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi, per contratti nei quali venga inserita la clausola totale o parziale di "prezzo fisso";

9) mancato pagamento derivante da insolvenza di diritto o di fatto del debitore privato estero;

10) mancato rimborso di finanziamenti concessi da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci o prestazione di servizi che risultino coperte da garanzia ai sensi della presente legge;

11) variazioni del corso di cambio per contratti stipulati in valuta estera;

12) mancato o incompleto ammortamento dei costi sostenuti per avviare o ampliare correnti di esportazione, in dipendenza degli eventi di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 1) del presente articolo nonchè di nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell'autorità straniera, ovvero di altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità. Condizione per l'assicurazione di cui al presente punto 12), è che i costi suddetti risultino da un bilancio certificato da una società di revisione autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Art. 15. — Le operazioni assicurabili sono le seguenti:

a) esportazioni di merci, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'articolo 14;

b) prestazioni di servizi, studi e progettazioni, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'articolo 14;

c) esecuzione di lavori all'estero e opere provvisionali ad essi inerenti, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'articolo 14;

d) depositi all'estero per la vendita di prodotti nazionali e partecipazioni a fiere e mostre all'estero, relativamente ai rischi di cui al n. 5) dell'articolo 14;

e) investimenti diretti all'estero costituiti da apporto di capitali destinati all'approvvigionamento di materie prime o diretti a consentire l'acquisizione di contratti di fornitura di beni e di servizi, investimenti diretti all'estero costituiti da apporti di beni strumentali, di tecnologia, licenze, brevetti, di servizi di progettazione, di direzione lavori, di assistenza, gestione e commercializzazione, relativamente ai rischi di cui al n. 7) dell'articolo 14;

f) locazioni finanziarie di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 9) ed 11) dell'articolo 14;

g) crediti concessi da istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a Stati o banche centrali esteri, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attività ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4), 9) ed 11) dell'articolo 14;

h) crediti finanziari concessi ai sensi del successivo articolo 27 dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) ed 11) dell'articolo 14;

i) linee di credito a breve termine concesse da aziende di credito a banche estere, conferme di apertura di credito, legate ad esportazioni di merci, servizi, studi e progettazioni italiani, all'esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 14;

l) finanziamenti a breve termine accordati da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci e prestazioni di servizi relativamente ai rischi di cui al n. 10) dell'articolo 14;

m) prestazioni o costituzioni di fidejussioni, cauzioni, depositi, anticipazioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da Stati o enti esteri ovvero a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero al fine della buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione di servizi o di esecuzione di lavori, ovvero in sostituzione di trattenute a garanzia, relativamente ai rischi di cui ai numeri 4), 6) ed 11) dell'articolo 14;

n) programmi di penetrazione commerciale comprendenti studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero, relativamente ai rischi e alle condizioni di cui al n. 12) dell'articolo 14.

Nei casi in cui i crediti previsti alle lettere *g*) ed *h*) vengano concessi sotto forma di assunzione a fermo di titoli obbligazionari, emessi dallo Stato, banca centrale, ente o impresa esteri, beneficiari del credito, l'assicurazione contratta dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, garantisce i titoli, in tal modo emessi o acquistati, nei confronti dei loro portatori relativamente ai rischi da essa coperti».

— L'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) è autorizzato, dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine indicati dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, dalla legge 5 luglio 1961, n. 635, dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, dalla legge 1° agosto 1959, n. 703 e dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie per operazioni di credito da essi effettuate ai sensi delle menzionate leggi:

«*a*) riscontrare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti ed aziende di credito predetti a favore di medie e piccole imprese;

b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera *a*) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;

c) assumere, da solo od in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai suddetti istituti ed aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese con facoltà di successive alienazioni;

d) riscontrare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni di merci e servizi, dalla esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni;

e) concedere anticipazioni contro costituzione in pegno, a sensi dell'articolo 23 della legge cambiaria, degli effetti di cui alla precedente lettera *d*);

f) concedere anticipazioni e riporti sui titoli di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635».

Nota all'art. 6, primo comma:

L'art. 3 della legge 24 maggio 1977, n. 227, stabilisce che la sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione «è autorizzata *ad assumere in assicurazione e in riassicurazione le garanzie sui rischi di carattere* politico, catastrofico, economico, commerciale e di *cambio,* di cui al successivo articolo 14, ai *quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero».*

L'art. 14 di tale legge è riportato nella nota che precede.

Note all'art. 8, primo comma, lettera b):

— L'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (recante norme in tema di «Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore»), ha istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il «Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale», con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. L'attività del fondo ha la durata di quattro anni.

Il «Fondo» è destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive, condotte anche in forma cooperativa, che realizzino sul territorio nazionale progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati previsti dal quarto comma del precedente art. 2.

— Il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, concernente: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» è il seguente:

«Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1069):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ALTISSIMO) il 13 dicembre 1984.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 29 gennaio 1985, con pareri delle commissioni 3ª, 4ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 2, 10 aprile 1985; 22, 29 maggio 1985; 12 giugno 1985; 17, 24, 25 luglio 1985; 1° agosto 1985.

Relazione scritta annunciata il 24 settembre 1985 (atto n. 1069/A - relatori: sen. BUFFONI e sen. PACINI).

Esaminato in aula e approvato il 26 settembre 1985.

Camera dei deputati (atto n. 3169):

Assegnato alla XII commissione (Industria e commercio), in sede legislativa, il 16 ottobre 1985, con pareri delle commissioni I, III, V, VI, VII, VIII e X.

Esaminato dalla XII commissione il 14, 20, 27 novembre 1985 e approvato il 12 dicembre 1985.

86G0027

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 1985.

Determinazione per l'anno accademico 1984-85 dei contributi finanziari alle università non statali, ai sensi dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed in particolare l'art. 122;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, ed in particolare l'art. 4;

Considerato che le università non statali, ad eccezione del libero magistero «Suor Orsola Benincasa» di Napoli, hanno adeguato i propri statuti alle nuove norme sulla docenza universitaria;

Vista la consistenza dell'organico del personale docente di ciascuna università, con particolare riferimento agli inquadramenti previsti ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980;

Valutate le condizioni finanziarie delle università non statali interessate;

Ritenuto di dover concedere alle università non statali, ai sensi delle citate norme e fino alla data di entrata in vigore delle legge sulle università non statali di cui al primo comma del predetto art. 122, un contributo sulla base dei maggiori oneri sopportati dalle medesime istituzioni universitarie per gli ulteriori inquadramenti del personale docente;

Tenuto conto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 febbraio 1983;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, e su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 novembre 1985;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 4 della legge 14 agosto 1982, n. 590, alle università non statali sottoelencate è assegnato, per l'anno accademico 1984-85, il contributo a fianco di ciascuna indicato, determinato sulla base dei maggiori oneri dalle medesime sopportati per gli ulteriori inquadramenti del personale docente nelle nuove qualifiche previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:

ANNO ACCADEMICO 1984-85

Università ed istituti di istruzione universitaria	Importo
Libera Università commerciale «Bocconi» di Milano	2.575.000.000
Università cattolica «Sacro Cuore» di Milano	13.200.000.000
Libera Università degli studi di Urbino	10.500.000.000
Libera Università internazionale di studi sociali di Roma	1.500.000.000
Istituto universitario di lingue moderne di Milano	1.100.000.000
Istituto universitario di lingue e lettere straniere di Bergamo	999.000.000
Libero Istituto universitario di magistero di Catania	745.000.000
Libero Istituto universitario «Maria Santissima Assunta» di Roma	175.000.000
Totale	30.794.000.000

Art. 2.

La spesa di cui al precedente art. 1 grava per lire 5.132 milioni sul cap. 4101 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1985 e per lire 25.662 milioni sul medesimo capitolo per l'anno finanziario 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1985

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1985
Registro n. 82 Istruzione, foglio n. 116

85A8119

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 dicembre 1985.

Determinazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, delle modalità di versamento, da parte degli istituti di credito speciale e delle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito, degli importi non erogati alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 688/85 relativi a mutui già in corso di ammortamento di pertinenza degli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 2 dicembre 1985, concernente misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato;

Visto l'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984;

Ritenuta l'opportunità di stabilire le modalità di attuazione di quanto disposto dall'art. 4 del sopra citato decreto-legge n. 688/85;

Decreta:

Art. 1.

Gli importi non erogati alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 688/85, citato nelle premesse, relativi a mutui, il cui ammortamento ha già avuto inizio, concessi dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito agli enti ed organismi pubblici tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versati nei conti presso le tesorerie dello Stato intestati agli enti medesimi, con le modalità di cui ai successivi commi.

Gli istituti di credito speciale e le sezioni opere pubbliche degli istituti di credito devono versare direttamente gli importi previsti dal primo comma del presente articolo nei conti correnti presso la tesoreria centrale dello Stato o nelle contabilità speciali, recanti la dizione mutui, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 5 novembre 1984 citato nelle premesse, intestate ai singoli enti, in quattro rate alle scadenze 16 dicembre 1985 e 16 marzo, 16 giugno e 16 settembre 1986.

Le contabilità speciali di cui al comma precedente, ove non risultino già istituite dagli enti interessati, verranno aperte dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato all'atto del versamento della prima rata.

L'ammontare di ciascuna rata è pari ad un quarto degli importi di cui al primo comma giacenti presso le sopra citate istituzioni creditizie alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 688/1985, citato nelle premesse, al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti.

Art. 2.

In caso di mancato o ritardato versamento alle rispettive scadenze delle quattro rate di cui all'art. 1, gli istituti di credito speciale e le sezioni opere pubbliche degli istituti di credito, sono tenuti a versare presso la tesoreria statale, con imputazione al capo X - cap. 2368 del bilancio di entrata dello Stato, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto, vigente nel periodo, aumentato di cinque punti.

Gli interessi di mora sono calcolati sul numero dei giorni a partire da quello di scadenza della rata a quello precedente l'effettivo versamento della rata medesima.

Parimenti con imputazione al capo X - cap. 2368 del bilancio di entrata dello Stato, sono versati presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, a cura degli enti creditizi, gli interessi compensativi contrattualmente dovuti dagli enti creditizi medesimi ai comuni e alle province in dipendenza dei mutui contrattuali, con esclusione di quelli già in ammortamento alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 688/1985.

Art. 3.

Per i prelevamenti dai conti correnti e dalle contabilità speciali «mutui» delle somme versate ai sensi del precedente art. 1, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto ministeriale 5 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1985
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 77

86A0082

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 20 dicembre 1985.

Pesca del novellame per consumo e pesca del rossetto entro tre miglia dalla costa.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto l'art. 32 della legge sopraindicata il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di emanare norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle discipline regolamentari per adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche;

Visto l'art. 111 del regolamento sopra citato, che fa divieto di usare le reti a traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque è inferiore a 50 metri entro le tre miglia dalla costa, salvo che la pesca sia esercitata con natanti a remi o a mano da terra;

Visto l'art. 126 dello stesso regolamento, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1977, n. 920, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 23 dicembre 1977, il quale prevede che il Ministro della marina mercantile può autorizzare la pesca professionale, la detenzione, il trasporto ed il commercio del novellame di anguilla (ceca) e del bianchetto per un tempo non superiore a due mesi, compreso nel periodo 1° dicembre-30 aprile di ciascun anno;

Visto l'art. 127 di detto regolamento che prevede l'uso di attrezzi per la pesca del novellame per il periodo di validità dell'autorizzazione sopradetta;

Visto l'art. 110-*quater* del regolamento che attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di consentire l'uso di reti a strascico con maglie aventi apertura inferiore a 40 mm per pesche speciali rivolte a catture di specie che allo stato adulto non possono essere convenientemente pescate con reti a maglie regolamentari;

Esaminati gli studi sulla pesca del bianchetto e del rossetto (Aphia minuta) effettuati rispettivamente dal laboratorio di biologia marina e pesca dell'Università di Bologna in Fano e dall'istituto di ricerche sulla pesca del Centro nazionale delle ricerche di Ancona dai quali si deduce che:

nel periodo compreso fra dicembre ed aprile la pesca del bianchetto e rossetto effettuata anche entro le tre miglia dalla costa non rappresenta un danno per le altre specie di interesse commerciale, la cui presenza è talmente sporadica da non influenzare i cicli biologici delle specie stesse;

il bianchetto è costituito da novellame di sarda ed alice e che tale novellame nel periodo da dicembre ad aprile si trova sottocosta per cui può essere catturato con reti da traino anche entro le tre miglia dalla costa;

nel periodo invernale il rossetto (Aphia minuta), specie adulta di piccola taglia di interesse commerciale, si cattura in maniera quasi esclusiva nella zona costiera entro le tre miglia con reti da traino;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 21 agosto 1982) che disciplina la pesca del rossetto (Aphia minuta) nel compartimento marittimo di Pescara;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 12 febbraio 1983) che disciplina la pesca del bianchetto e del rossetto nel compartimento marittimo di Manfredonia;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 12 marzo 1971) che ha approvato i modelli relativi ai permessi ed autorizzazioni per l'esercizio della pesca marittima;

Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, in via generale e permanente, la pesca professionale del novellame di anguilla (ceca) e del novellame di sarda e alice (bianchetto) per un periodo di tempo di due mesi compreso tra il 1° dicembre ed il 30 aprile di ciascun anno, fermo restando la possibilità di effettuare tale tipo di pesca senza limiti di distanza dalla costa, senza limitazioni di stazza e potenza della nave e senza distinzione di tipo di attrezzo.

Nello stesso periodo sono altresì consentiti la detenzione, il trasporto ed il commercio del novellame di anguilla e del bianchetto.

Il periodo di tempo di due mesi sarà determinato, per ciascun compartimento marittimo, sulla base delle indicazioni fornite dalle commissioni consultive locali.

I capi dei compartimenti marittimi provvederanno a rilasciare a domanda, con l'osservanza delle procedure previste dagli articoli 74 e 125 del citato regolamento, singole autorizzazioni, valide per ciascuna campagna di pesca, utilizzando il mod. 10 approvato con decreto ministeriale 26 marzo 1970, opportunamente adattato.

Nello stesso periodo e con le stesse modalità può essere esercitata la pesca del rossetto (Aphia minuta) con reti a traino anche nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore a 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa.

Art. 2.

Le reti impiegate per la cattura del bianchetto e del rossetto debbono avere maglie con apertura non inferiore a 5 millimetri e devono essere prive di denti, catene o qualsiasi altro artificio atto a consentire la loro penetrazione nel sedimento.

Art. 3.

La pesca di cui all'art. 1 del presente decreto può essere esercitata solo nei giorni feriali dalle ore 4 alle ore 18. Qualora la suddetta pesca venga effettuata con reti a

circuizione e l'uso di fonti luminose essa può essere effettuata anche nelle ore notturne.

Il proprietario o l'armatore della nave autorizzata deve annotare sul modulo allegato al presente decreto i dati concernenti le quantità di bianchetto, di ceche e di rossetto pescate, le giornate di pesca nonché le zone ove la pesca stessa viene effettuata. Il modulo predetto deve essere consegnato alla fine di ciascun mese alla capitaneria di porto competente, che provvederà ad inoltrarlo al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima - Divisione XXII.

La mancata trasmissione dei dati, anche se negativi, comporta le revoca dell'autorizzazione.

Art. 4.

Nel compartimento marittimo di Manfredonia la pesca del bianchetto e del rossetto è autorizzata dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno per le navi di stazza lorda uguale od inferiore a 10 tsl e di potenza motrice uguale od inferiore a 150 HP.

Possono essere autorizzate anche le navi di stazza e potenza superiore che hanno esercitato tali tipo di pesca ai sensi del decreto ministeriale 3 febbraio 1983. Il capo del compartimento rilascia nuove autorizzazioni in caso di perdita di nave per naufragio o di cambio di proprietà accertando il rispetto dei limiti di tonnellaggio e potenza del motore delle navi.

Nel compartimento marittimo di Pescara la pesca del rossetto entro le tre miglia dalla costa è autorizzata dal 15 dicembre al 15 marzo di ciascun anno alle navi di stazza lorda uguale od inferiore a 10 tsl e con potenza motrice uguale od inferiore alle 100 HP.

Art. 5.

Sono soppresse le disposizioni in precedenza stabilite con il decreto ministeriale 2 agosto 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 21 agosto 1982) e gli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 3 febbraio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 12 febbraio 1983).

Art. 6.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente decreto e punito ai sensi delle leggi vigenti.

Resta ferma la competenza delle regioni a statuto speciale in materia di pesca marittima nelle acque territoriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: CARTA

ALLEGATO *A*

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI . . . .

Nome e numero di iscrizione dell'unità ....

....

T.S.L. .... HP ....

Proprietario/i ....

....

....

Armatore/i ....

....

Mese .... Anno ....

Zona di pesca	Giornate	Quantità pescate in Kg	
		bianchetto	rossetto

85A8108

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 20 febbraio 1985, n. **809.**

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, ad accettare un legato.

N. 809. Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nelle somme depositate nei libretti di risparmio n. 36840 della Cassa di Risparmio e n. 2001974 del Banco Ambrosiano, rispattivamente di L. 4.016.390 e di L. 5.889.960, disposto dalla signora Emma Cicchetti, in favore della sezione di Milano, con testamento olografo 28 maggio 1980, pubblicato in data 23 ottobre 1981 n. 38927/604 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Alessi, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1985
Registro n. 10 Sanità, foglio n. 302

86G0013

DECRETO 1° ottobre 1985, n. **810.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Centro di studi internazionali «Prof. Giuseppe Ermini», in Ferentino.

N. 810. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene riconosciuta la personalità giudirica ed approvato lo statuto del Centro di studi internazionali «Prof. Giuseppe Ermini», in Ferentino (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1985
Registro n. 31 Beni culturali, foglio n. 350

86G0014

DECRETO 12 ottobre 1985, n. **811.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie fanciulli e adulti subnormali, in Roma, ad accettare un legato.

N. 811. Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione nazionale famiglie fanciulli e adulti subnormali, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un fabbricato ad uso abitazione e in un terreno annesso, sito in via S.P.M. 3 di Villamarzana, del periziato valore di L. 40.000.000, disposto dal sig. Bruno De Piccoli con testamento olografo 5 aprile 1982, pubblicato in data 2 novembre 1982, n. 47751 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Milazzo, notaio in Rovigo e registrato a Rovigo in data 15 novembre 1982 al n. 2395.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1985
Registro n. 10 Sanità, foglio n. 301

86G0015

DECRETO 30 ottobre 1985, n. **812.**

Autorizzazione all'Associazione italiana «Amici di Raoul Follereau», in Bologna, ad accettare un legato.

N. 812. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana «Amici di Raoul Follereau», in Bologna, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un appartamento sito in Rimini, via Garibaldi n. 24/26, del periziato valore di L. 180.000.000 (nota U.T.E. di Forlì n. 8328/3678 del 17 ottobre 1983) da utilizzare per il perseguimento dei fini istituzionali, disposto dalla sig.ra Lucia Genestreti con testamento olografo 4 aprile 1971, pubblicato in data 5 novembre 1982, n. 159757 di repertorio, a rogito dott. Alberto Ricci, notaio in Rimini, registrato a Rimini in data 23 novembre 1982 al n. 5315.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1985
Registro n. 10 Sanità, foglio n. 303

86G0018

DECRETO 30 ottobre 1985, n. **813.**

Autorizzazione all'Associazione sanitaria internazionale ad accettare un legato.

N. 813. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione sanitaria internazionale viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in tre appartamenti e due negozi siti in Modena, da utilizzare per il perseguimento dei fini istituzionali, disposto dalla sig.ra Luisa Guidotti Mistrali, con testamento olografo 14 settembre 1975, pubblicato in data 21 settembre 1979, n. 136046 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Intersimone, notaio in Roma, registrato a Roma in data 26 settembre 1979 al n. 13438.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1985
Registro n. 10 Sanità, foglio n. 304

86G0017

DECRETO 30 ottobre 1985, n. **814.**

Autorizzazione all'associazione «Speranza», in Modena, ad acquistare un immobile.

N. 814. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'associazione «Speranza», in Modena, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 4.000 al mq, un appezzamento di terreno di mq 125, sito in Montefiorino, censito al nuovo catasto terreni al foglio 25, mappale 120/A.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1985
Registro n. 10 Sanità, foglio n. 305

86G0016

DECRETO 30 ottobre 1985, n. **815.**

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, ad accettare un legato.

N. 815. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un appartamento sito in Monza, via Massimo d'Azeglio, n. 15, del periziato valore di L. 51.000.000 (nota U.T.E. di Milano 30 maggio 1983), da utilizzare per il perseguimento dei fini istituzionali, disposto dalla sig.ra Elena Citterio con testamento olografo 3 settembre 1981, pubblicato in data 24 settembre 1981, n. 7971 di repertorio, a rogito dott. Carlo Maria Giovenzane, notaio in Monza (Milano), registrato a Monza in data 1° ottobre 1981 al n. 10398.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1985
Registro n. 10 Sanità, foglio n. 306

86G0019

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 1

Corso dei cambi del 2 gennaio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1669,50	1669,50	1668,75	1669,50	1668,75	1668,75	1668 —	1669,50	1669,50	1669,50
Marco germanico	682,25	682,25	682,20	682,25	682,25	682,25	682,25	682,25	682,25	682,25
Franco francese	222,62	222,62	222,75	222,62	222,50	222,68	222,74	222,62	222,62	222,62
Fiorino olandese	606,50	606,50	605,75	606,50	606,50	606,45	606,45	606,50	606,50	606,50
Franco belga	33,413	33,413	33,43	33,413	33,50	33,40	33,410	33,413	33,413	33,41
Lira sterlina	2421,70	2421,70	2423 —	2421,70	2423 —	2423,10	2424,50	2421,70	2421,70	2421,70
Lira irlandese	2083 —	2083 —	2085 —	2083 —	2083 —	2083 —	2083 —	2083 —	2083 —	—
Corona danese	187,60	187,60	187,75	187,60	187,50	187,50	187,45	187,60	187,60	187,60
Dracma	11,34	11,34	11,35	11,34	—	—	11,34	11,34	11,34	—
E.C.U.	1492,20	1492,20	1492,50	1492,20	1492,05	1492,05	1491,90	1492,20	1492,20	1492,20
Dollaro canadese	1190,50	1190,50	1191 —	1190,50	1191 —	1191,40	1192,30	1190,50	1190,50	1190,50
Yen giapponese	8,391	8,391	8,39	8,391	8,393	8,38	8,3950	8,391	8,391	8,40
Franco svizzero	811,70	811,70	811,50	811,70	811,50	811,55	811,40	811,70	811,70	811,70
Scellino austriaco	97,17	97,17	97,10	97,17	97 —	97,16	97,15	97,17	97,17	97,17
Corona norvegese	221,45	221,45	221,25	221,45	221,25	221,35	221,30	221,45	221,45	221,45
Corona svedese	220,89	220,89	220,50	220,89	221 —	220,96	221,10	220,89	220,89	220,90
FIM	310,20	310,20	309,75	310,20	310,25	310,25	310,30	310,20	310,20	—
Escudo portoghese	10,58	10,58	10,63	10,58	10,60	10,60	10,64	10,58	10,58	10,58
Peseta spagnola	10,93	10,93	10,93	10,93	11 —	10,90	11,928	10,93	10,93	11,10
Dollaro australiano	1142 —	1142 —	1140 —	1142 —	1141 —	1141 —	1140 —	1142 —	1142 —	1142 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 gennaio 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1668,750
Marco germanico	682,250
Franco francese	222,680
Fiorino olandese	606,475
Franco belga	33,411
Lira sterlina	2423,100
Lira irlandese	2083 —
Corona danese	187,525
Dracma	11,340
E.C.U.	1492,050
Dollaro canadese	1191,400
Yen giapponese	8,393
Franco svizzero	811,550
Scellino austriaco	97,160
Corona norvegese	221,375
Corona svedese	220,995
FIM	310,250
Escudo portoghese	10,610
Peseta spagnola	10,929
Dollaro australiano	1141 —

Media dei titoli del 2 gennaio 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	55,550
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	96,875
» 6% » » 1972-87	90,050
» 9% » » 1975-90	91 —
» 9% » » 1976-91	89 —
» 10% » » 1977-92	88,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	94,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	90 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,500
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	87,050
» » » Ind. Eni 1-8-1988	101 —
» » » » EFIM 1-8-1988	102,300
» » » » 1- 3-1982/86	100,700
» » » » 1- 5-1982/86	101,700
» » » » 1- 6-1982/86	101 —
» » » » 1- 7-1982/86	100,550
» » » » 1- 7-1983/86	100,400
» » » » 1- 8-1982/86	100,300
» » » » 1- 8-1983/86	100,475
» » » » 1- 9-1982/86	100,500
» » » » 1- 9-1983/86	100,450
» » » » 1-10-1982/86	100,600
» » » » 1-10-1983/86	100,225
» » » » 1-11-1982/86	101,450
» » » » 1-12-1982/86	102,250
» » » » 1- 1-1983/87	102,800
» » » » 1- 2-1983/87	101,700
» » » » 1- 3-1983/87	101,775
» » » » 1- 4-1983/87	101,350
» » » » 1- 5-1983/87	101,450
» » » » 1- 6-1983/87	101,700
» » » » 1-11-1983/87	100,950
» » » » 1-12-1983/87	102 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	102,650
» » » » 1- 2-1984/88	100,450
» » » » 1- 3-1984/88	100,150
» » » » 1- 4-1984/88	100,675
» » » » 1- 5-1984/88	100,400
» » » » 1- 6-1984/88	101,150
» » » » 1- 7-1983/88	102,875
» » » » 1- 8-1983/88	102,125
» » » » 1- 9-1983/88	102 —
» » » » 1-10-1983/88	102,150
» » » » 1-11-1983/90	103,600
» » » » 1-12-1983/90	104,075
» » » » 1- 1-1984/91	104,200
» » » » 1- 2-1984/91	103,750
» » » » 1- 3-1984/91	102 —
» » » » 1- 4-1984/91	101,950
» » » » 1- 5-1984/91	102,100
» » » » 1- 6-1984/91	102,150
» » » » 1- 7-1984/91	101,525
» » » » 1- 8-1984/91	101,150
» » » » 1- 9-1984/91	101,050
» » » » 1-10-1984/91	100,850
» » » » 1-11-1984/91	101,150
» » » » 1-12-1984/91	100,800
» » » » 1- 1-1992	100,050
» » » » 1- 2-1992	97,850
» » » » 1- 3-1992	99,450
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	100,200
» » » 13,50% 1- 7-1986	100,350
» » » 13,50% 1-10-1986	100,850
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,400
» » » 12 % 1- 2-1988	98,675
» » » 12 % 1- 3-1988	98,625
» » » 12,25% 1- 5-1988	98,900
» » » 12,25% 1- 7-1988	99,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	117,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	116,750
» » » » 1983/90 11,50%	114,600
» » » » 1984/91 11,25%	113,750
» » » » 1984/92 10,50%	110,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M02016

MINISTERO DEL TESORO

N. 2

Corso dei cambi del 3 gennaio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1681,750	1681,750	1681,85	1681,750	1681,375	1681,37	1681 —	1681,750	1681,750	1681,75
Marco germanico	682,250	682,250	682,20	682,250	682,25	682,25	682,250	682,250	682,250	682,25
Franco francese	222,540	222,540	222,75	222,540	222,50	222,54	222,550	222,540	222,540	222,55
Fiorino olandese	606,250	606,250	605,75	606,250	606,25	606,29	606,330	606,250	606,250	606,25
Franco belga	33,395	33,395	33,455	33,395	33,50	33,40	33,410	33,395	33,395	33,40
Lira sterlina	2426,100	2426,100	2427 —	2426,100	2426 —	2426,30	2426,500	2426,100	2426,100	2426,10
Lira irlandese	2078,100	2078,100	2083 —	2078,100	2079 —	2079,55	2081 —	2078,100	2078,100	—
Corona danese	187,400	187,400	187,40	187,400	187,50	187,40	187,410	187,400	187,400	187,40
Dracma	11,321	11,321	11,35	11,321	—	—	11,320	11,321	11,321	—
E.C.U.	1490,70	1490,70	1492,50	1490,70	1490,75	1490,75	1490,80	1490,70	1490,70	1490,70
Dollaro canadese	1196 —	1196 —	1198 —	1196 —	1196 —	1196 —	1196 —	1196 —	1196 —	1196 —
Yen giapponese	8,304	8,304	8,32	8,304	8,303	8,30	8,302	8,304	8,304	8,30
Franco svizzero	812,020	812,020	813,35	812,020	812 —	812,08	812,14	812,020	812,020	812,02
Scellino austriaco	97,020	97,020	97,15	97,020	97 —	97,02	97,035	97,020	97,020	97,02
Corona norvegese	221,520	221,520	221,75	221,520	221,50	221,54	221,560	221,520	221,520	221,52
Corona svedese	220,810	220,810	221,25	220,810	221 —	220,95	221,100	220,810	220,810	220,80
FIM	309,800	309,800	310 —	309,800	310 —	309,90	310 —	309,800	309,800	—
Escudo portoghese	10,580	10,580	10,63	10,580	10,50	10,59	10,60	10,580	10,580	10,58
Peseta spagnola	10,917	10,917	10,93	10,917	10,90	10,92	10,929	10,917	10,917	10,92
Dollaro australiano	1143,800	1143,800	1147 —	1143,800	1144 —	1144,40	1145 —	1143,800	1143,800	1143,80

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 gennaio 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1681,375
Marco germanico	682,250
Franco francese	222,545
Fiorino olandese	606,290
Franco belga	33,402
Lira sterlina	2426,300
Lira irlandese	2079,550
Corona danese	187,405
Dracma	11,320
E.C.U.	1490,750
Dollaro canadese	1196 —
Yen giapponese	8,303
Franco svizzero	812,080
Scellino austriaco	97,027
Corona norvegese	221,540
Corona svedese	220,955
FIM	309,900
Escudo portoghese	10,590
Peseta spagnola	10,923
Dollaro australiano	1144,400

Media dei titoli del 3 gennaio 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	55,550
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	96,875
» 6% » » 1972-87	90,050
» 9% » » 1975-90	91 —
» 9% » » 1976-91	89 —
» 10% » » 1977-92	88,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	94,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	90 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,500
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	87,050
» » » Ind. Eni 1-8-1988	101 —
» » » » EFIM 1-8-1988	102,300
» » » » 1- 3-1982/86	100,325
» » » » 1- 5-1982/86	101.225
» » » » 1- 6-1982/86	101,350
» » » » 1- 7-1982/86	100,650
» » » » 1- 7-1983/86	100,200
» » » » 1- 8-1982/86	100,300
» » » » 1- 8-1983/86	100,250
» » » » 1- 9-1982/86	100,900
» » » » 1- 9-1983/86	100,150
» » » » 1-10-1982/86	100,700
» » » » 1-10-1983/86	100,250
» » » » 1-11-1982/86	101,350
» » » » 1-12-1982/86	101,500
» » » » 1- 1-1983/87	101,350
» » » » 1- 2-1983/87	102,050
» » » » 1- 3-1983/87	101,675
» » » » 1- 4-1983/87	101,500
» » » » 1- 5-1983/87	101,550
» » » » 1- 6-1983/87	101.775
» » » » 1-11-1983/87	100,900
» » » » 1-12-1983/87	101,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	102,550
» » » » 1- 2-1984/88	100,800
» » » » 1- 3-1984/88	100,250
» » » » 1- 4-1984/88	100,750
» » » » 1- 5-1984/88	100,800
» » » » 1- 6-1984/88	101,150
» » » » 1- 7-1983/88	102,875
» » » » 1- 8-1983/88	102,100
» » » » 1- 9-1983/88	102,050
» » » » 1-10-1983/88	102,250
» » » » 1-11-1983/90	103,625
» » » » 1-12-1983/90	103,975
» » » » 1- 1-1984/91	104,225
» » » » 1- 2-1984/91	103,825
» » » » 1- 3-1984/91	101,850
» » » » 1- 4-1984/91	102 —
» » » » 1- 5-1984/91	101,850
» » » » 1- 6-1984/91	101,925
» » » » 1- 7-1984/91	101,500
» » » » 1- 8-1984/91	101,525
» » » » 1- 9-1984/91	101 —
» » » » 1-10-1984/91	100,775
» » » » 1-11-1984/91	101 —
» » » » 1-12-1984/91	100,750
» » » » 1- 1-1992	99,950
» » » » 1- 2-1992	97,400
» » » » 1- 2-1995	99,550
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	100,050
» » » 13,50% 1- 7-1986	100,650
» » » 13,50% 1-10-1986	100,950
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,800
» » » 12 % 1- 2-1988	98,700
» » » 12 % 1- 3-1988	98,650
» » » 12,25% 1- 5-1988	99,075
» » » 12,25% 1- 7-1988	99,300
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	118,100
» » » » 22-11-1982/89 13%	116,800
» » » » 1983/90 11,50%	115.400
» » » » 1984/91 11,25%	114,700
» » » » 1984/92 10,50%	111,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M03016

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione dell'importo delle tasse relative ad una domanda di brevetto internazionale

Si comunicano di seguito i nuovi importi di alcune delle tasse relative ad una domanda di brevetto internazionale (PCT) previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1984, n. 890, fissati a cura dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale:

Tassa di base fino a 30 pagine	L.	588.000
supplemento per ciascuna pagina a partire dalla 31ª	»	12.000
Tassa di designazione per ciascun brevetto nazionale o regionale richiesto	»	143.000
fino ad un totale di	»	1.430.000
Tassa di trattamento per ogni lingua in cui deve essere tradotto il rapporto di esame preliminare internazionale	»	180.000

Tali importi entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 1986. L'importo delle altre tasse resta invariato.

86A0086

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 novembre 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pneumatici Pirelli, per i soli stabilimenti di Milano, Settimo Torinese (vettura), Settimo Torinese (veicoli industriali), Tivoli e Villafranca Tirrena (Messina), è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1985, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore meccanico operante nell'area industriale di Brindisi, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, miniere di Abbadia S. Salvatore (Siena) e Morone (Grosseto), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 maggio 1983 al 29 novembre 1983.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 28 febbraio 1984.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di centocinquanta dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche riunite Sassolnova & Sassoiart di Casalgrande (Reggio Emilia), occupati presso lo stabilimento di Casalgrande (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'11 giugno 1984 al 3 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di nove lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alibrandi Michele & C., con sede in La Spezia, occupati presso lo stabilimento S.r.l. Alibrandi Michele & C., con sede in La Spezia, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 20 maggio 1985 al 18 novembre 1985.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di settantatre operai dipendenti dalla S.a.s. Crestani V. & C., occupati presso lo stabilimento di Sandrigo (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 25 febbraio 1985 al 23 febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di ottantuno dipendenti di cui 6 intermedi e 75 operai della S.p.A. I.M.E.A., con sede e stabilimento in Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 5 novembre 1984 al 5 novembre 1985.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di quindici operai del reparto sfilaggio e frastaglio e sei operai reparto tessitura, tutti occupati nell'unità di Robbiate (Como), occupati presso lo stabilimento di Robbiate (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° novembre 1984 al 2 novembre 1985.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di novantanove operai e ventisette impiegati dipendenti dalla S.p.a. Due Palme, occupati presso lo stabilimento di Vighizzolo di Cantù (Como), reparti di filatura, tessitura, campionatura e magazzino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 33 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 16 settembre 1985 al 14 settembre 1986.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di cinque impiegati dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Borri, occupati presso l'unità di Busto Arsizio (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 24 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° luglio 1985 al 29 giugno 1986.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di otto dipendenti dalla S.n.c. Scatolificio Ceccarelli, occupati presso lo stabilimento di Savignanò sul Rubicone (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione

dell'orario di lavoro da 40 a 14 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° febbraio 1985 al 31 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di duecentocinquantaquattro dipendenti dalla S.p.a. R.C.F. - Radio cine forniture di San Maurizio (Reggio Emilia), occupati presso lo stabilimento di San Maurizio (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 37-30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° novembre 1984 al 1° novembre 1985.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di tremilatrecentosessantotto lavoratori (esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria) dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T. - Società italiana telecomunicazioni, con sede in Milano, occupati presso le seguenti unità:

1) Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), interessati tutti i reparti ad esclusione della produzione commutazione elettronica e della trasmissione, della DVCE e della DVTE e degli addetti ad attività di R. e S. e tecnico-commerciali;

2) L'Aquila, interessati tutti i reparti ad esclusione della commutazione elettronica e degli addetti ad attività di R. e S.;

3) Roma, interessati tutti i reparti esclusi gli addetti ad attività tecnico-commerciali,

per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 settembre 1985 al 31 agosto 1986.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di tremilacinquecentonove lavoratori (esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria) dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T. - Società italiana telecomunicazioni, con sede in Milano, occupati presso le seguenti unità:

1) Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), reparto di produzione commutazione elettronica DCS e reparto di produzione trasmissione;

2) L'Aquila, reparto di commutazione elettromeccanica;

3) Palermo e Carini (Palermo), reparto di commutazione elettromeccanica,

per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 22 luglio 1985 al 20 luglio 1986.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di novecentotrentasette lavoratori (esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria) dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T. - Società italiana telecomunicazioni, con sede in Milano, occupati presso l'unità di: Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), reparti di: divisione e commutazione elettronica (DVCE), divisione tecnologie elettroniche (DVTE), escluso gli addetti ad attività di R. e S. e tecnico-commerciali per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 30 settembre 1985 al 28 settembre 1986.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di duemilanovecentonovantadue lavoratori, esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria, dipendenti dalla S.p.a. Italtel Sistemi, con sede in Milano, occupati presso le seguenti sedi e zone operative:

Sedi	Zone operative
1) Milano	1) Lombardia
2) Trieste-Mestre	2) Veneto, Friuli-Venezia Giulia
3) Torino	3) Piemonte
4) Genova	4) Liguria
5) Firenze	5) Toscana, Umbria
6) Ancona	6) Emilia, Marche
7) Roma	7) Lazio, Abruzzo, Molise
8) Cagliari	8) Sardegna
9) Napoli	9) Campania, Basilicata
10) Catanzaro	10) Calabria
11) Taranto	11) Puglia
12) Messina	12) Sicilia

ad esclusione degli addetti del settore impianti di trasmissione e degli addetti ad attività tecnico-commerciali, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 settembre 1985 al 31 agosto 1986.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di dieci dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Elba, con sede in Fiorano Modenese (Modena), occupati presso lo stabilimento di Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 24 giugno 1985 al 24 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di dodici operai e 3 impiegati dipendenti dalla S.p.a. Geagomma, occupati presso lo stabilimento di Castello d'Agogna (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 26 agosto 1985 al 24 agosto 1986.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di duecentocinquantasei operai e dodici equiparati dipendenti dalla S.p.a. Magnolia, con sede in Milano, occupati presso lo stabilimento di Rescaldina (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° ottobre 1985 al 28 settembre 1986.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di sedici dipendenti dalla S.p.a. Gioat - Industria confezioni, con sede e stabilimento in Calcinelli (Pesaro), occupati presso lo stabilimento di Calcinelli (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 18 giugno 1984 al 18 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di millecinquecentottantasei lavoratori, esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria, dipendenti dalla S.p.a. Italtel Telematica, con sede in S. Maria Capua Vetere, occupati presso l'unità di S. Maria Capua Vetere (Caserta) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 22 luglio 1985 al 20 luglio 1986.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di duemilacinquanta lavoratori (esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria) dipendenti dalla S.p.a. Italtel Telematica, con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta), occupati presso le seguenti unità:

1) S. Maria Capua Vetere (Caserta) interessati tutti i reparti ad esclusione della commutazione pubblica e lavorazioni meccaniche e degli addetti ad attività di R. e S. e tecnico-commerciali;

2) Milano, interessati tutti i reparti ad esclusione degli addetti alle attività di R. e S. e tecnico-commerciali,

per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 settembre 1985 al 31 agosto 1986.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di sette lavoratori addetti al reparto torneria e magazzino dipendenti dalla ditta Ala Viteria di Franco Achilli, occupati presso lo stabilimento di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 20 maggio 1985 al 18 maggio 1986.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di quindici impiegati dipendenti dalla S.p.a. Bertani, occupati presso lo stabilimento di S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n..726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 18 febbraio 1985 al 29 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di quattordici dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Campogalliano, con sede in Campogalliano (Modena), occupati presso lo stabilimento di Campogalliano (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° luglio 1985 al 1° gennaio 1986.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di ventisei operai dipendenti dalla S.p.a. Rilecart, con sede e stabilimento in Nembro (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 29 aprile 1985 al 27 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di quindici impiegati della S.p.a. Bertani di S. Ilario d'Enza, occupati presso lo stabilimento di S. Ilario d'Enza, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 20 febbraio 1984 al 17 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di dieci dipendenti dei reparti smaltatrici, magazzino e forni della S.r.l. Ceramica Borgotaro di Borgo Val di Taro (Parma) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 29 aprile 1985 al 29 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IGI e IGI, con sede in Ellera di Corciano (Perugia) stabilimenti in Ellera di Corciano (Perugia), S. Venanzo (Terni) e Perugia (già S.p.a. Calzaturificio Perfecta), è prolungata per il periodo dal 29 aprile 1985 al 27 ottobre 1985 e per lo stesso periodo è estesa ai lavori dipendenti del magazzino di Perugia, località S. Andrea delle Fratte.

Si applicano ai lavori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di trentuno impiegati dipendenti dalla S.p.a. Venanzetti Vibrazioni, occupati presso lo stabilimento di Cinisello Balsamo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 giugno 1984 al 30 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di trentacinque operaie dipendenti dalla S.r.l. Centro confezioni camicie, con sede legale in Catania occupate presso lo stabilimento di Potenza per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 15 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 31 dicembre 1984 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di trentaquattro operaie addette ai reparti produttivi dipendenti dalla S.p.a. Iluna, occupati presso lo stabilimento di Ciserano di Zingonia (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 16 ottobre 1984 al 13 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di cinquecentoventicinque dipendenti dalla S.p.a. Lagostina di Omegna (Novara) occupati presso la sede e lo stabilimento di Omegna (Novara), (quattrocentosedici operai, sei intermedi e centotre impiegati) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di quattordici impiegati dipendenti dalla S.p.a. Ido Minola, occupati presso lo stabilimento di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 28 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° settembre 1985 al 29 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di settecentosessanta operai dipendenti dalla S.p.a. Alivar, occupati presso lo stabilimento Pavesi di Novara, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° ottobre 1985 al 28 settembre 1986.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di quattordici operai dipendenti dalla S.a.s. Asietti & C., occupati presso lo stabilimento di Besnate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 21 marzo 1984 al 23 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di sessantacinque operai dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Voltan, sede di Strà (Venezia), occupati presso lo stabilimento di Strà (Venezia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 9 aprile 1984 al 30 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di sedici operai dipendenti dalla S.p.a. G.A.M.I., con sede in Legnaro (Padova), occupati presso lo stabilimento di Legnaro (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 22 ore settimanali, e disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 settembre 1985 al 31 agosto 1986.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di nove operai dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Lucilla, occupati presso lo stabilimento di Verbania Intra (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 24 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 6 maggio 1985 al 4 maggio 1986.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di cinquantanove operai dipendenti dalla ditta Ceramica Ascot S.p.a., con sede e stabilimento in Solignano di Castelvetro (Modena), occupati presso lo stabilimento di Solignano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 10 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 3 giugno 1985 al 31 maggio 1986.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di sei dipendenti dalla ditta Luc Sander di Medolle (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 34 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 3 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di sei dipendenti dalla ditta Luc Sander di Medolle (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 34 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° marzo 1984 al 30 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di quaranta dipendenti dalla S.p.a. Kronos ceramiche, con sede e stabilimento in Fiorano Modenese (Modena), occupati presso lo stabilimento di Fiorano Modenese (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di quarantotto operai e quattordici impiegati dipendenti dalla S.p.a. Ferrari & Malerba, con sede in Galliate (Novara) e lavoranti nello stabilimento di Galliate (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 5 novembre 1984 al 3 novembre 1985.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di centonovanta operai dipendenti dalla S.p.a. I.B.P. Industria Buitoni Perugina, dal 1° maggio 1985 Buitoni S.p.a., con sede in Perugia, addetti al reparto pastificio dello stabilimento di Sansepolcro (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 36 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 16 ottobre 1985 al 15 ottobre 1986.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di trecentoquattordici impiegati e centoventisette operai dell'unità di Civate (Como) e settantuno impiegati e centottantanove operai dell'unità di Molteno (Como) della S.p.a. Black e Becker Italia, unità di Molteno e Civate (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore e 18 minuti settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 20 agosto 1985 al 17 agosto 1986.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di dieci operai dipendenti dalla S.p.a. Kong, unità di Montemarenzo (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 febbraio 1985 al 2 febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di settantatre operai dipendenti dalla ditta Bleyle, unità di Lainate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 25 febbraio 1985 al 23 febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di cinque dipendenti dalla S.p.A. Sabato di Migiano occupati presso lo stabilimento di Migiano (Lecce), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 16 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 22 ottobre 1984 al 22 gennaio 1985.

86A0036

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olio combustibile fluido. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 7 gennaio 1986 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	725
Gasolio agricoltura	»	507
Petrolio agricoltura	»	496
Gasolio pesca e piccola marina	»	465
Petrolio pesca e piccola marina	»	455

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	651	654	657	660	663
Petrolio (*)	»	690	693	696	699	702
Olio comb.le fluido	L./kg	454	457	460	463	466

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

86A0098

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Istituzione della categoria merceologica X, ortofrutticoli e patate a conservazione naturale o frigoconservati, ai fini dell'iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordino dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984, con il quale si è provveduto all'istituzione dell'albo degli assuntori per le operazioni demandate all'A.I.M.A. dall'art. 3, lettere *a)* e *b)*, della legge 14 agosto 1982, n. 610;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. assunta nella seduta del 17 dicembre 1985, sentito il parere del comitato consultivo nazionale espresso in data 6 dicembre 1985, con la quale è stato stabilito di introdurre una nuova categoria merceologica riguardante il settore ortofrutticoli;

Ritenuto di dover integrare l'allegata tabella *A*, ai requisiti di idoneità tecnica e modalità per l'iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A. di cui al citato decreto ministeriale 12 aprile 1984;

Decreta:

Art. 1.

L'iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A., prevista dal decreto ministeriale 12 aprile 1984, può essere richiesta anche per la categoria merceologica « Ortofrutticoli e patate a conservazione naturale o frigoconservati ».

Art. 2.

X Categoria ortofrutticoli e patate a conservazione naturale o frigoconservati

Magazzini piani in muratura in corpo unico o divise in celle di capacità non inferiore a q 1.000, dotati di attrezzature per lo stoccaggio dei prodotti che deve avvenire in maniera tale da consentire l'opportuna movimentazione ed areazione del prodotto stesso.

Le strutture murarie del magazzino devono essere tali da assicurare il mantenimento all'interno del magazzino di un buon grado di umidità. Il magazzino deve inoltre essere dotato di attrezzature per la pesatura del prodotto nonché per la movimentazione di entrata e di uscita dello stesso che deve essere pari ad almeno 1/10 della capacità del magazzino.

Roma, addì 23 dicembre 1985

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

85A8097

Iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., nella seduta del 17 dicembre 1985, ha assunto la delibera appresso riportata e concernente l'iscrizione all'albo assuntori dell'A.I.M.A. degli organismi associativi ed imprese individuali, secondo le specifiche categorie merceologiche.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 05718 e pubblicato nel supplemento n. 21 della *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 1984, n. 114, con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Sentito il parere obbligatorio, previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge n. 610/82, espresso dal comitato consultivo nazionale, nella seduta del 6 dicembre 1985, in ordine all'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo degli assuntori;

Considerato che i sottoindicati organismi associativi ed imprese individuali, su parere conforme del nominato organo consultivo, sono in possesso dei requisiti di idoneità tecnica previsti dal citato decreto ministeriale 12 aprile 1984 ed hanno presentato domanda e documentazioni rispondenti alle modalità per l'iscrizione indicate nel già menzionato decreto ministeriale;

Nella seduta del 17 dicembre 1985;

Delibera:

Sono iscritti all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A., istituito con il decreto ministeriale 12 aprile 1984, n. 05718, i seguenti organismi associativi ed imprese individuali per le categorie merceologiche, le capacità operative, le circoscrizioni territoriali di operatività e la consistenza ed ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'A.I.M.A. indicate a fianco di ciascun iscritto, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente delibera.

N. progr.	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa totale	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
1	333	Ortofrutticoli ecc.	Consorzio delle cooperative della Marsica per lo sviluppo agricolo in Abruzzo - Società cooperativa a responsabilità limitata - Via Nuova, 46, Avezzano	q.li 539.000	Abruzzo	Avezzano (L'Aquila), via Nuova	q.li 20.000
						Avezzano (L'Aquila), borgo via Nuova	» 60.000
						Luco nei Marsi (L'Aquila), Strada, 42	» 25.000
						Ortucchio (L'Aquila), Strada, 30	» 50.000
						San Benedetto dei Marsi (L'Aquila)	» 10.000
						Celano (L'Aquila) - S.A.I.F.	» 70.000
						Aielli (L'Aquila), via Tiburtina, 127	» 50.000
						Avezzano (L'Aquila), via Sirente	» 20.000
						Avezzano (L'Aquila), nucleo industriale	» 20.000
						Scurcola Marsicana (L'Aquila), frazione Cappelle	» 100.000
						Celano (L'Aquila), c/o zuccherificio	» 30.000
						Trasacco (L'Aquila), via Circonfucense	» 35.000
						Scurcola Marsicana (L'Aquila)	» 10.000
						Pescina (L'Aquila), via Marruviana	» 15.000
						Lecce nei Marsi (L'Aquila)	» 4.500
						Casali d'Aschi (L'Aquila)	» 4.500
						Celano (L'Aquila), borgo Strada, 14	» 15.000
2	334	Ortofrutticoli ecc.	F.E.D.I.T. - Federazione italiana dei consorzi agrari - Società cooperativa a responsabilità limitata - Via Curtatone, 3, Roma	q.li 320.000	Piemonte	Castelnuovo Scrivia (Alessandria)	» 10.000
					Emilia-Romagna	Molinella (Bologna)	» 10.000
						Molinella (Bologna) - Frigorifero	» 50.000
						Imola (Bologna)	» 6.000
						Altedo (Bologna)	» 3.000
						Minerbio (Bologna)	» 6.000
						Baricella (Bologna)	» 3.000
						Cesena (Forlì), via Dismano - Frigorifero	» 4.000
						Cesena (Forlì), via Cavalcavia - Frigorifero	» 6.000
						Cesena (Forlì), via Ravennate - Frigorifero	» 6.000
						Montese (Modena)	» 10.000
						Sorbara (Modena) - Frigorifero	» 15.000
						Russi (Ravenna)	» 4 000
						Voltana (Ravenna)	» 4 000
					Abruzzo	Avezzano (L'Aquila), via Nuova	» 80.000
						Avezzano (L'Aquila), via Vidimari	» 5.000
						Luco nei Marsi (L'Aquila)	» 8.000
						Ortucchio (L'Aquila)	» 20.000
						Paterno (L'Aquila)	» 7.000
						Trasacco (L'Aquila)	» 25.000
						Venere (L'Aquila)	» 3.000
					Calabria	Decollatura (Catanzaro)	» 20.000
						Camigliatello (Cosenza)	» 15.000

85A8098

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 28 dicembre 1985, n. 40.

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Redditi di lavoro dipendente - Conguaglio di fine anno 1985 - Certificazioni del datore di lavoro.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio imposte dirette di Roma e Milano

Alle direzioni provinciali del Tesoro

Alle ragionerie provinciali dello Stato

Al comando generale della Guardia di finanza

Al consorzio nazionale esattori

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ai Ministeri

Alla Ragioneria generale dello Stato

Alle ragionerie centrali dei Ministeri

All'Istituto nazionale della previdenza sociale

Alla direzione generale degli AA.GG. e del personale servizio ispettivo - Sede

Al servizio centrale degli ispettori tributari

Parte prima

CONGUAGLIO DI FINE ANNO RELATIVO ALL'ANNO 1985

1. *Richiami generali.*

Nell'anno 1985 il sistema della ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro dipendente non ha subito sostanziali modificazioni se non per quanto riguarda la tassazione delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente profondamente innovata dalla legge 26 settembre 1985, n. 482, tassazione che peraltro non ha alcuna influenza sulle operazioni di conguaglio di fine anno.

Nell'anno 1985 si sono avute unicamente delle variazioni sugli importi di alcune detrazioni d'imposta e degli aumenti di taluni limiti di reddito dei quali si deve tener conto per aver diritto ad usufruire di detrazioni.

Il primo dei predetti limiti che ha subito variazione è quello di cui si deve tener conto per poter usufruire della detrazione di cui all'art. 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni; infatti l'art. 2, sesto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, ha elevato il precedente limite di reddito di L. 4.800.000 a L. 5.100.000.

La stessa legge n. 887 ha inoltre stabilito che, al verificarsi di un terminato tasso di inflazione, le detrazioni per carichi di famiglia, per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente nonché l'ulteriore detrazione decrescente per redditi di lavoro dipendente, autonomo e di impresa minore, e i relativi scaglioni di reddito avrebbero subito ai fini del recupero del drenaggio fiscale verificatosi nell'anno 1985, un aumento fino al 7 per cento. A tale aumento è stato provveduto con decreto ministeriale del 4 dicembre 1985.

Prescindendo dalle anzidette modifiche, di cui si dirà meglio nel successivo paragrafo, per il compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno 1985 i sostituti d'imposta dovranno attenersi, in linea generale, alle stesse disposizioni vigenti per il conguaglio di fine anno 1984.

Si richiamano, quindi, oltre alle istruzioni impartite con le circolari n. 1/R.T. del 15 dicembre 1973 e n. 13/R.T. del 20 novembre 1974 per la disciplina generale del conguaglio di fine anno, anche le circolari n. 65 del 24 maggio 1977 e n. 106 del 14 dicembre 1977 per la disciplina della ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro dipendente a partire dal 1° gennaio 1977, la circolare n. 151 del 14 dicembre 1978 per il conguaglio finale di detto anno, la circolare n. 13 del 2 maggio 1980, recante istruzioni per l'attribuzione delle nuove misure delle detrazioni e dell'ulteriore detrazione di lire 52.000 introdotta, con effetto dal 1° gennaio 1980, dall'articolo 3 della legge finanziaria n. 146 del 1980, a favore dei possessori di reddito di lavoro dipendente e assimilati, nonché le circolari n. 37 del 19 novembre 1981 e n. 41 del 12 dicembre 1981, riguardanti il conguaglio di fine anno 1981, la circolare n. 56 del 23 dicembre 1982 relativa al conguaglio di fine anno 1982, la circolare n. 57 del 23 dicembre 1983 relativa al conguaglio di fine anno 1983 e, infine, la circolare n. 45 del 29 dicembre 1984 relativa al conguaglio di fine anno 1984.

Circa i termini per l'effettuazione del conguaglio di fine anno, si richiama, in particolare, l'attenzione dei sostituti, per le ragioni chiarite nel paragrafo successivo, sul disposto dell'art. 2 della legge 17 ottobre 1977, n. 749, con il quale viene consentito che le operazioni di conguaglio di fine anno per i redditi di lavoro dipendente possono essere effettuate entro due mesi dalla fine dell'anno di riferimento; in pratica, oltre a quanto sarà specificato nel seguente paragrafo, per i redditi dell'anno 1985 i datori di lavoro e gli enti erogatori di trattamenti pensionistici possono effettuare il predetto conguaglio fino al 28 febbraio 1986.

Pertanto, anche per l'anno 1985, ove i datori di lavoro non siano in grado di effettuare le operazioni di conguaglio entro la fine del corrente anno, potranno provvedervi nei mesi di gennaio e di febbraio del prossimo anno, con il conseguente spostamento al 15 o 20 febbraio o al 15 o 20 marzo 1986 del termine per il versamento delle ritenute derivanti dal conguaglio stesso, a seconda che i versamenti siano effettuati, rispettivamente, dai datori di lavoro agricoli o dai datori di lavoro non agricoli (cfr. decreto ministeriale 24 febbraio 1984, in *G.U.* n. 193 del 14 luglio 1984).

Si fa presente, tuttavia, che l'eventuale spostamento al 28 febbraio 1986 delle operazioni di conguaglio riguarda solo gli effetti finanziari delle predette operazioni, che

reagiranno sulle retribuzioni e pensioni erogate nel mese (dicembre, gennaio o febbraio) in cui effettivamente il conguaglio stesso viene operato, fermo restando il riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio di cassa) fino al 31 dicembre 1985 ed alle ritenute operate fino a tale data.

Si ritiene altresì opportuno richiamare l'attenzione dei datori di lavoro sull'obbligo del rispetto dei termini dei versamenti mensili, nel senso che soltanto se l'effettuazione delle operazioni di conguaglio venga differita ai mesi di gennaio o febbraio rimane conseguentemente spostato al 15 o 20 febbraio o al 15 o 20 marzo il termine di versamento delle eventuali maggiori ritenute derivanti dal conguaglio stesso, le quali andranno ad aggiungersi a quelle relative agli emolumenti corrisposti nel mese di effettuazione del conguaglio; mentre, nell'ipotesi in cui il conguaglio venga eseguito entro il 31 dicembre, il versamento delle eventuali maggiori ritenute dovrà essere effettuato entro il 15 o 20 gennaio 1986.

In aggiunta a quanto già ricordato, si ribadisce che lo spostamento alla fine di gennaio o di febbraio delle operazioni di conguaglio potrà riguardare tutto o parte del personale dipendente o dei pensionati.

Ove si avvalga di tale possibilità, il sostituto di imposta dovrà farne opportuna menzione nelle proprie scritture contabili ai fini dei puntuali controlli circa la congruità e tempestività dei versamenti delle ritenute.

Anche per il conguaglio di fine anno 1985 potrà, inoltre, presentarsi il problema del rimborso al dipendente dell'imposta che risulta trattenuta in più dal datore di lavoro nei periodi di paga dello stesso anno.

Questo Ministero, nel far presente che tale problema anche per l'anno 1985 si potrà presentare in termini rilevanti, tenuto conto degli aumenti delle detrazioni avanti indicati, richiama le istruzioni impartite con le precedenti circolari, ed in particolare con la già citata circolare n. 45 del 29 dicembre 1984 per i casi in cui il datore di lavoro si trovi, per tutto o parte del personale, nell'impossibilità di procedere al dovuto rimborso in sede di conguaglio di fine anno 1985.

2. *Chiarimenti particolari.*

Con il decreto del Ministro delle finanze 4 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 7 dicembre 1985, è stata data attuazione a quanto disposto dal quinto comma dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Detto quinto comma dell'art. 2, nella sua prima parte, ha confermato per l'anno 1985 gli importi delle detrazioni per carichi di famiglia, per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente, nonché gli importi dell'ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente, autonomo e di impresa minore e i relativi limiti di reddito afferenti i singoli scaglioni quali determinati dal decreto ministeriale 7 dicembre 1984, in attuazione di quanto disposto dall'ottavo comma dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.

La seconda parte del medesimo quinto comma dell'articolo 2 della legge n. 887, reiterando l'analoga disposizione contenuta nell'art. 3 del citato decreto-legge n. 953, ha previsto, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il solo anno 1985, un aumento, fino ad un limite massimo del 7 per cento, delle detrazioni per carichi di famiglia, per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente nonché degli importi dell'ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente, autonomo e di impresa minore introdotta dal più volte citato art. 3 del decreto-legge n. 953 e dei relativi limiti di reddito afferenti ai singoli scaglioni, in rapporto alla variazione percentuale dell'indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel periodo 1° dicembre 1984-30 novembre 1985 rispetto all'indice relativo al periodo 1° dicembre 1983-30 novembre 1984.

Le modificazioni concernenti gli importi delle detrazioni d'imposta valevoli per l'anno 1985, così come risultanti dall'art. 1, secondo comma, del citato decreto ministeriale 4 dicembre 1985, hanno comportato la rideterminazione globale delle detrazioni e dei limiti di reddito nelle seguenti misure:

1) detrazione per il coniuge a carico: L. 282.480;

2) detrazioni per i figli o affiliati minori di età:

per un figlio L. 21.186;
per due figli L. 42.372;
per tre figli L. 63.558;
per quattro figli L. 84.744;
per cinque figli L. 120.054;
per sei figli L. 169.488;
per sette figli L. 218.922;
per otto figli L. 324.852;
per ogni altro figlio L. 134.178.

In caso di mancanza del coniuge, la relativa detrazione si applica per il primo figlio e la quota detraibile in relazione al numero dei figli è raddoppiata e l'ammontare di essa è ridotto di L. 56.496;

3) detrazione per ciascuna delle persone di cui al numero 3, secondo comma, dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni L. 14.124;

4) detrazione per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente L. 296.604;

5) detrazione afferente i redditi di pensione L. 314.604; per il caso di opzione in favore della deduzione degli oneri di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 nella loro effettiva misura L. 296.604;

6) ulteriore detrazione decrescente, relativa ai redditi di lavoro dipendente e limiti di reddito corrispondenti:

L. 381.348 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 10.593.000;

L. 324.852 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 10.593.000 ma non a L. 11.770.000;

L. 183.612 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 11.770.000 ma non a L. 14.124.000;

L. 98.868 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 14.124.000 ma non a L. 17.655.000;

L. 70.620 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 17.655.000 ma non a L. 18.832.000.

Restano parimenti determinati nella misura, rispettivamente, di L. 10.593.000, L. 11.770.000, L. 14.124.000, L. 17.655.000 e L. 18.832.000, gli ammontari del reddito di lavoro dipendente di cui alla lettera *c)*, ultimo alinea, dell'art. 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni;

7) ulteriore detrazione d'imposta per i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore:

L. 235.400, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa minore non supera L. 7.062.000;

L. 117.700, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa minore è superiore a L. 7.062.000 ma non a L. 14.124.000.

Restano parimenti determinati nella misura, rispettivamente di L. 7.062.000 e di L. 14.124.000 gli ammontari del reddito di lavoro autonomo e di impresa minore di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'art. 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Le nuove misure delle detrazioni sono analiticamente espresse nelle allegate nuove tabelle *E, F, G, H, I, L*, che sostituiscono le analoghe tabelle inserite nella citata circolare n. 45 del 1984. La nuova tabella *M*, concernente l'indicazione dei nuovi limiti di reddito entro i quali è necessario applicare le misure correttive rispetto agli importi della ulteriore detrazione decrescente fissati dal decreto ministeriale in corrispondenza dei nuovi scaglioni di reddito compresi tra L. 10.593.000 e L. 18.832.000, sostituisce quella analoga contenuta nella citata circolare n. 45.

Per tutte le detrazioni oggetto del decreto ministeriale del 4 dicembre 1985, non sussistono, in via generale, incertezze applicative, in quanto le detrazioni stesse saranno riconosciute ai dipendenti e pensionati secondo la disciplina che già regola l'attribuzione delle detrazioni stesse.

È appena il caso di far presente che nessun aumento è previsto per la detrazione per quota esente, che continua ad essere determinata nella misura di L. 96.000 se il reddito complessivo netto non supera i 10 milioni di lire e nella misura ridotta di L. 36.000 qualora il reddito supera detto limite.

Parimenti invariata è la misura della detrazione, da attribuirsi in sede di ritenuta, per oneri personali calcolati in misura forfetaria, di cui all'art. 16, primo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, la quale pertanto rimane ferma all'importo di L. 18.000.

Anche l'ulteriore detrazione per i redditi di minore importo rimane fissata per l'anno 1985 nella misura di L. 180.000; un aumento ha subito, come già precisato, il limite di reddituatità oltre il quale si perde il diritto a questa detrazione.

Per quanto riguarda le detrazioni per carichi di famiglia si precisa che nessun aumento ha subito il limite di reddito previsto nei numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, nella misura di L. 2.750.000, per la configurazione di «a carico» del coniuge, dei figli e delle altre persone di cui all'art. 433 del codice civile.

Si deve poi far presente che, per effetto dell'aumento della detrazione per coniuge a carico, la nuova misura della detrazione stessa trova anche applicazione, in caso di mancanza del coniuge (dipendente o pensionato celibe, nubile, vedovo o vedova) per il primo figlio a carico, fermo restando che la quota detraibile in relazione al numero dei figli (compreso il primo) è raddoppiata e il relativo ammontare è ridotto di L. 56.496.

Nessun particolare problema può sorgere in sede di applicazione delle nuove detrazioni da parte dei sostituti d'imposta in quanto l'art. 2 del decreto ministeriale del dicembre 1985 precisa che i sostituti d'imposta nelle operazioni di conguaglio di fine anno 1985 integreranno le detrazioni di imposta già accordate nel corso dell'anno 1985 con le differenze risultanti dagli aumenti del 7 per cento disposti nell'art. 1 dello stesso decreto.

Pertanto, di regola, i sostituti dovranno considerare, il sede di conguaglio, unicamente i predetti aumenti del 7 per cento.

Naturalmente, nel caso in cui qualche sostituto avesse riconosciuto nei vari periodi di paga dell'anno 1985 detrazioni di importo inferiore a quelli stabiliti con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1984, è consentito nelle operazioni di conguaglio di tener conto, oltre che degli aumenti previsti dal decreto ministeriale 4 dicembre 1985, anche dell'aumento stabilito dal predetto decreto ministeriale del 7 dicembre 1984.

Anche per quanto riguarda le detrazioni per carichi di famiglia non vi sono particolari problemi applicativi in quanto i sostituti d'imposta, in sede di conguaglio di fine anno, provvederanno autonomamente ad attribuire le nuove misure di dette detrazioni, a favore di quei dipendenti e pensionati ai quali già spettano le detrazioni stesse nelle precedenti misure. Infatti, come già accennato, nessuna variazione è stata portata alla condizione di reddituatità (fissata in L. 2.750.000 dal secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 593, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53) perché il familiare sia considerato «a carico».

All'infuori di quanto stabilito nell'art. 2 del decreto ministeriale 4 dicembre 1985, null'altro viene stabilito circa i tempi e le modalità di applicazione delle nuove detrazioni, se non che queste sono stabilite ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1985.

In proposito assume rilevanza il fatto che la maggioranza dei lavoratori dipendenti o pensionati assolvono in sede di ritenuta il loro debito d'imposta determinato dal sostituto d'imposta mediante le operazioni di conguaglio

di fine anno. Discende da ciò la necessità di far applicare ai sensi del cennato art. 2 del decreto ministeriale 4 dicembre 1985 le nuove detrazioni, stabilite dal cennato decreto ministeriale, in sede di conguaglio di fine anno 1985, anche al fine di evitare che i lavoratori stessi siano obbligati alla presentazione della dichiarazione Mod. 740 al solo scopo di vedersi riconoscere gli aumenti delle detrazioni.

Rimane tuttavia impregiudicata la possibilità per i lavoratori e pensionati di far valere, ove necessario, al pari degli altri contribuenti, le nuove detrazioni d'imposta in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi modello 740/86.

Tuttavia è da ritenere che detti aumenti, già dettagliatamente riportati nella presente circolare, saranno, nella generalità dei casi, applicati da parte dei sostituti d'imposta in sede di conguaglio di fine anno 1985. Resta inteso che, per i lavoratori dipendenti con periodo di paga giornaliera, settimanale o quindicinale, le nuove misure delle detrazioni spiegano efficacia a partire dal 7 dicembre 1985, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale 4 dicembre 1985.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente intervenuta dopo la predetta data del 7 dicembre 1985, i datori di lavoro dovranno concedere le detrazioni nelle nuove misure in sede di conguaglio di fine rapporto il quale, per essere effettuato a fine anno, il più delle volte si identificherà con il conguaglio di fine anno. A nessuna attribuzione delle misure anzidette si darà invece luogo relativamente ai rapporti cessati anteriormente alla predetta data del 7 dicembre 1985, in quanto, in tali casi, il godimento delle misure stesse da parte dei dipendenti cessati dal servizio non potrà che avvenire in sede di dichiarazione annuale dei redditi da presentare nell'anno 1986.

È appena il caso di rammentare che i sostituti d'imposta dovranno apportare nel libro matricola le necessarie variazioni delle detrazioni d'imposta derivanti dall'anzidetto decreto ministeriale del 4 dicembre 1985.

Può verificarsi, specialmente per i sostituti d'imposta che utilizzano sistemi automatici di elaborazione dati, che, a causa della rigidità operativa dei sistemi stessi, le operazioni di conguaglio di fine anno non abbiano potuto tener conto delle nuove misure delle detrazioni d'imposta, apparse nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 1985, a ridosso, quindi, del periodo nel quale normalmente hanno inizio le operazioni di conguaglio.

In tali casi, al fine di permettere ai lavoratori dipendenti di godere già in sede di ritenuta degli aumenti delle detrazioni, questo Ministero consente, come per lo scorso anno, limitatamente ai soli sostituti d'imposta che si trovano ad aver effettuato le operazioni di conguaglio di fine anno senza aver potuto tener conto delle nuove misure delle detrazioni d'imposta, di effettuare un nuovo conguaglio, beninteso entro il termine del 28 febbraio 1986. Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei datori di lavoro sul fatto che questo secondo conguaglio, assidendosi contabilmente sui calcoli di quello precedentemente effettuato, non può che condurre ad una situazione contabile finale unitaria, da certificare poi, ovviamente, su di un unico modello 101.

Si rammenta che l'effettuazione del nuovo conguaglio non sposta in alcun modo il termine dei versamenti delle ritenute scaturenti dalle operazioni di conguaglio già effettuate. Si fa presente, inoltre, che di tale nuovo conguaglio dovrà farsi menzione nelle apposite sezioni del Quadro *H* della dichiarazione dei sostituti Mod. 770/86 e che, analogamente a quanto avviene nel caso di semplice spostamento delle operazioni di conguaglio di fine anno a gennaio o febbraio dell'anno 1986, anche nelle scritture contabili del sostituto dovrà risultare che per i redditi di lavoro dipendente sono state effettuate per i medesimi nominativi due distinte operazioni di conguaglio.

A completamento delle suesposte considerazioni, si fa infine presente che anche per l'anno 1985 valgono le disposizioni del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1984, n. 733, ai sensi del quale la detrazione per quota esente (nella maggior misura di L. 96.000), quelle per carichi di famiglia, e l'ulteriore detrazione di L. 180.000 relativa ai redditi di lavoro dipendente di minore importo possono essere godute semprechè il soggetto interessato, ovvero il coniuge, i figli e le altre persone indicate dall'art. 433 codice civile non posseggano — in aggiunta ai redditi soggetti a imposizione, valutati nei limiti previsti per ciascuna categoria di detti reddituari — anche redditi esenti e redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva in misura superiore a L. 2.000.000 al lordo delle relative ritenute, e che per effetto di tali somme superino i suddetti limiti reddituali, con esclusione comunque dei redditi derivanti da BOT, CCT e da altri titoli equipollenti emessi dallo Stato, nonchè delle pensioni, indennità o assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, delle pensioni sociali, delle pensioni di guerra e relative indennità accessorie, degli assegni accessori alle pensioni privilegiate di prima categoria e dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare.

Anche per l'anno 1985, i sostituti d'imposta che hanno accordato le detrazioni sulla base delle dichiarazioni all'uopo rese dagli interessati, opereranno la revoca delle detrazioni sopra menzionate (o la riduzione della quota esente) ove il soggetto interessato, valutata la propria posizione reddituale e quella dei propri familiari «a carico», ne abbia fatto espressa richiesta in tempo utile perchè se ne possa tener conto nelle operazioni di conguaglio di fine anno.

Restano, in ogni caso, confermate le istruzioni impartite in argomento con la circolare n. 45 del 29 dicembre 1984.

Parte seconda

CERTIFICAZIONI DEL DATORE DI LAVORO PER L'ANNO 1985

Cenni generali

Per quanto riguarda la certificazione delle ritenute di acconto operate sui redditi di lavoro dipendente corrisposti durante l'anno 1985, si fa presente che il nuovo modello 101, rispetto alle precedenti edizioni, risulta essenzialmente aggiornato nei dati temporali.

Variazioni degne di nota sono quelle riscontrabili nella Sezione V dello stesso certificato, al rigo contrassegnato dal n. 34, ove viene migliorata la dizione per l'individuazione dei rapporti di lavoro di natura stagionale e similari.

Altra variazione è quella apportata nelle avvertenze concernenti il limite di redditualità (elevato da L. 4.800.000 a L. 5.100.000) al quale è legata la detrazione di L. 180.000 di cui all'art. 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni.

Anche il modello 201, per la certificazione dei trattamenti pensionistici erogati dallo Stato, dall'INPS e da altri enti pubblici, è identico a quello dello scorso anno, fatta eccezione per le sole variazioni degli anni di riferimento e del predetto limite di redditualità di L. 5.100.000.

Per quanto concerne le certificazioni delle indennità di fine rapporto di lavoro, si fa presente che la relativa modulistica è in corso di predisposizione dovendo la stessa subire una profonda ristrutturazione in conseguenza del nuovo regime impositivo introdotto dalla legge 26 settembre 1985, n. 482.

Per l'anno 1985, quindi, le certificazioni, fino ad ora disponibili, che i sostituti d'impostta devono rilasciare per l'attestazione delle ritenute di acconto operate sui redditi di lavoro dipendente dagli stessi corrisposti si presentano nelle seguenti versioni:

Mod. 101 versione normale;

Mod. 101 versione meccanografica;

Mod. 201 versione «pensioni Tesoro-INPS-Enti pubblici».

Ciò premesso, nel richiamare i chiarimenti contenuti nelle più avanti citate circolari, si rammenta in particolare quanto segue.

I certificati — Mod. 101, nelle versioni normale e meccanografica e Mod. 201 —, devono essere redatti in conformità dei modelli approvati con i decreti ministeriali del 25 novembre 1985 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 18 dicembre 1985.

Tutti i cennati modelli sono riportati in allegato alla presente circolare.

Si ricorda che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 della legge 13 aprile 1977, n. 114, i certificati modelli 101 e 201 devono essere consegnati ai percettori di reddito di lavoro dipendente entro il 20 aprile 1986.

In relazione a tale disposto legislativo, questo Ministero richiama l'attenzione dei datori di lavoro e degli enti erogatori di trattamenti pensionistici sulla puntuale osservanza di tale obbligo — assistito dalla sanzione di cui al punto 4 del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 — opportunamente introdotto dal legislatore per consentire ai lavoratori dipendenti e ai pensionati di venire in possesso dei certificati in parola con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

In proposito questo Ministero ritiene che, pure in mancanza di un'espressa disciplina legislativa, la consegna dei modelli di che trattasi, in mancanza della possibilità della consegna diretta nelle mani dell'interessato, possa avvenire a mezzo del servizio postale, semprechè la relativa spedizione garantisca l'esatta osservanza del termine previsto dalla legge.

Naturalmente, qualora per qualsiasi disguido il dipendente o pensionato non venga in possesso in tempo utile dei menzionati certificati, il sostituto d'imposta dovrà provvedere, a richiesta dell'interessato, al rilascio del duplicato.

Come già chiarito nella circolare n. 151 del 1978, in base al disposto dell'art. 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni, sussiste l'obbligo generalizzato di indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi e negli altri atti previsti dall'art. 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 784, ivi compresi i certificati attestanti le ritenute d'acconto operate dai sostituti d'imposta.

Si rammenta che, a norma del richiamato art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 784, i sostituti d'imposta obbligati all'indicazione del numero di codice fiscale dei dipendenti o pensionati hanno diritto, se sprovvisti, di riceverne da questi ultimi, dietro richiesta, comunicazione per iscritto.

In proposito si richiama l'attenzione dei sostituti d'imposta e dei dipendenti o pensionati sulle sanzioni previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 784, rispettivamente, per i casi di omissione o errata indicazione del numero di codice fiscale e per i casi di omissione o inesatta comunicazione dello stesso.

Nessun troncamento o arrotondamento deve essere effettuato sugli importi riportati nei Modd. 101 e 201.

Certificato del datore di lavoro per i compensi corrisposti nell'anno 1985 (Mod. 101).

Come già accennato, la struttura del Mod. 101, sia nella versione manuale che in quella meccanografica, ricalca quella degli anni precedenti, pertanto il modello relativo all'anno 1985, come già quello per l'anno 1984 e precedenti, è suddiviso in sette sezioni.

Al datore di lavoro è riservata la compilazione delle sezioni prima, terza, quarta e quinta, mentre nel caso di presentazione del certificato in sostituzione della dichiarazione dei redditi, la sezione seconda, il «Prospetto Dati e Notizie Particolari» e la sezione sesta vanno compilati a cura del dipendente o pensionato; la compilazione della sezione settima è effettuata dai familiari a carico del dipendente o pensionato, ove esistenti.

Per quanto concerne le modalità di compilazione si rinvia alle dettagliate istruzioni fornite lo scorso anno con la circolare n. 45 del 29 dicembre 1984; tuttavia si ritiene opportuno reiterare alcuni chiarimenti particolari.

a) Parte riservata al datore di lavoro.

Sezione prima.

Per quanto concerne il codice di attività, il sostituto di imposta deve utilizzare la tabella *c)* delle istruzioni al Mod. 101 a compilazione manuale. La tabella *c)* quest'anno non ha subito variazioni rispetto a quella dello scorso anno.

Torna utile ricordare che detto codice, anche se richiesto tra gli elementi di identificazione del sostituto di imposta, serve a classificare anche il settore di attività del dipendente e coincide sempre con quello del sostituto stesso quando questi opera in un unico settore di attività; questa coincidenza viene meno nelle ipotesi in cui il sostituto opera in più settori di attività, oppure quando questi svolga una delle ATTIVITÀ PROFESSIONALI raggruppate nell'ultimo riquadro della tabella stessa e contraddistinte con i numeri di codice da 8.000 e 9.400. Tali codici, infatti, vanno impiegati dal datore di lavoro per la propria identificazione (attività prevalente) ma non devono essere utilizzati per i dipendenti, come avverte la barra apposta nel riquadro stesso, la cui permanenza nella tabella *c)* del Mod. 101 si giustifica, pertanto, con la sola esigenza di mantenere una completa uniformità tra le varie tabelle di attività riportate nelle istruzioni dei vari modelli di dichiarazione.

In relazione all'espresso divieto di cui all'anzidetta barra, il codice di attività dei dipendenti degli esercenti ATTIVITÀ PROFESSIONALI andrà ricercato tra quelli compresi nel riquadro dedicato ai servizi.

Sezione terza.

Si rammenta che fra gli emolumenti di cui al punto 1 vanno indicate le varie indennità anticipate dal datore di lavoro per conto degli enti previdenziali (indennità di malattia, puerperio, ecc.).

È appena il caso di aggiungere che nel punto 3, ai sensi dell'art. 5 della legge 13 marzo 1980, n. 70, va indicato l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali, i quali vanno comunicati al datore di lavoro dai percipienti che, essendo titolari del solo reddito di lavoro dipendente, sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi a norma dell'art. 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600.

Nei punti da 11 a 16 vanno indicate le detrazioni nelle misure, ove attribuite, fissate dal decreto ministeriale del 4 dicembre 1985 e riportate nelle tabelle allegate.

In conseguenza di dette maggiori e nuove detrazioni di imposta, al n. 7 delle «Avvertenze» viene ora indicato, per gli emolumenti percepiti nell'anno 1985, il limite di L. 5.100.000 (in luogo di quello di L. 4.800.000 riportato nel Mod. 101 dello scorso anno) entro il quale, in presenza delle condizioni previste nella Sezione VI, il Mod. 101 non deve essere presentato, nè spedito.

L'importo di tale limite corrisponde, infatti, in termini reddituali alla somma delle detrazioni d'imposta spettanti a tutti i lavoratori dipendenti o pensionati appartenenti alla fascia di reddito non superiore a L. 10.000.000 (L. 96.000 per quota esente + L. 296.604 per spese di produzione + L. 381.348 per ulteriore detrazione decrescente + L. 18.000 per oneri deducibili in misura forfetaria + L. 180.000 per ulteriore detrazione) con la sola particolarità che quest'ultima detrazione, anche quest'anno, non può trovare materiale applicazione per l'intero importo, ma solo per L. 126.048 dato il limite reddituale previsto per averne diritto, fissato nella misura massima di L. 5.100.000.

Sezione quarta.

La sezione quarta è riservata agli emolumenti relativi ad anni precedenti (arretrati in senso tecnico-fiscale) corrisposti nell'anno 1985 che non hanno alcuna rilevanza ai fini del conguaglio di fine anno, in quanto soggetti a tassazione separata.

Sezione quinta.

Questa sezione ha la medesima impostazione adottata nella edizione del Mod. 101 relativo all'anno 1984.

b) Parte riservata al lavoratore dipendente o al titolare di pensione erogata da Ente senza personalità di diritto pubblico.

Come già accennato, la compilazione delle sezioni seconda e sesta e quella del «Prospetto Dati e Notizie Particolari» sono riservate al dipendente o pensionato; la compilazione della sezione settima è rimessa invece ai loro familiari a carico, ove esistenti.

Si ribadisce che a tali adempimenti il dipendente (o pensionato) o i suoi familiari a carico sono tenuti solo quando il certificato Mod. 101 viene presentato in sostituzione della dichiarazione dei redditi, mentre nessuna indicazione dovrà essere effettuata nelle predette sezioni qualora il certificato stesso debba essere allegato alla dichiarazione dei redditi Mod. 740 o 740S che il dipendente o pensionato presenterà nell'anno 1986.

Nel rinviare alle avvertenze contenute nel Mod. 101, si forniscono qui di seguito ulteriori brevi chiarimenti per la compilazione delle predette tre sezioni, nonchè del «Prospetto Dati e Notizie Particolari».

Sezione seconda.

Il contenuto della predetta sezione non si discosta da quelli della corrispondente sezione dei modelli degli anni scorsi.

Per quanto riguarda la compilazione dei dati relativi al coniuge del dipendente o pensionato si ricorda che, qualora il coniuge possieda redditi di qualsiasi entità, va indicato il suo numero di codice fiscale seguendo le avvertenze fornite per il codice fiscale dello stesso dipendente o pensionato.

Prospetto Dati e Notizie Particolari.

Tale prospetto deve essere compilato, come precisato al punto 8 delle Avvertenze, relativamente ai beni dei quali il dipendente o pensionato abbia avuto nell'anno 1985 la disponibilità, intendendosi per disponibilità la facoltà, comunque acquisita, anche di fatto o precaria, da parte della persona fisica di utilizzare o far utilizzare i beni ovvero di ricevere o far ricevere i servizi ovvero di sopportarne i relativi costi nell'anno 1985.

Si rammenta che per l'omessa o incompleta indicazione degli elementi indici di capacità contributiva si applica la pena pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Sezione sesta.

L'attestazione contenuta nella sezione sesta interessa, come già detto, quei dipendenti o pensionati che intendono avvalersi dell'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Mod. 740 o 740S, ai

sensi dell'art. 1, comma quarto, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, trovandosi nella posizione prevista per tale esonero.

Sezione settima.

Sempre nell'ipotesi di presentazione del Mod. 101 in sostituzione della dichiarazione annuale dei redditi, i familiari a carico del dipendente o pensionato, diversi dai figli minori (per essi infatti è sufficiente l'attestazione del dichiarante di cui alla sezione sesta), ai quali si riferiscono le detrazioni per carichi di famiglia concesse dal sostituto d'imposta, come indicato nella sezione terza, devono convalidare la spettanza delle detrazioni stesse attestando di non aver posseduto nell'anno 1985 redditi superiori al limite di reddituälità di L. 2.750.000, tenuto conto se di ammontare superiore a L. 2.000.000 anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, con le esclusioni specificate al punto 3 delle Avvertenze.

A tal fine i familiari interessati apporranno negli appositi spazi della sezione la propria firma leggibile con l'indicazione, a fianco, della relazione di parentela con il dipendente o pensionato.

Si raccomanda agli uffici dell'amministrazione finanziaria in indirizzo la massima divulgazione delle istruzioni contenute nella presente circolare ed ogni utile assistenza agli interessati.

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATI

Modello di certificato del datore di lavoro per i compensi corrisposti nell'anno 1985 (Mod. 101) (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 18 dicembre 1985).

Modello di certificato del datore di lavoro per i compensi corrisposti nell'anno 1985 (Mod. 101 meccanografico) (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 18 dicembre 1985).

Modello di certificato per le pensioni erogate nell'anno 1985 dalle Direzioni provinciali del tesoro, dall'INPS e dagli altri enti pubblici (Mod. 201 pensioni Tesoro-Inps-Enti pubblici) (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 18 dicembre 1985).

Decreto ministeriale 4 dicembre 1985 relativo alla determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1985, dell'aumento, in rapporto al tasso di inflazione, degli importi delle detrazioni per carichi di famiglia e per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente nonché dell'ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e di impresa minore e dei relativi limiti di reddito afferenti ai singoli scaglioni, stabilito ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 7 dicembre 1985).

Tabella E

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Detrazioni di imposte per familiari a carico

Numero dei familiari a carico	Coniuge non a carico (misura normale)	Coniuge a carico (misura doppia)
Coniuge	—	282.480
Per un figlio	21.186	42.372
Per due figli	42.372	84.744
Per tre figli	63.558	127.116
Per quattro figli	84.744	169.488
Per cinque figli	120.054	240.108
Per sei figli	169.488	338.976
Per sette figli	218.922	437.844
Per otto figli	324.852	649.704
Per ogni altro figlio	134.178	268.356
Per ogni altra persona	14.124	14.124

Tabella F

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Detrazioni per carichi di famiglia senza coniuge a carico

(ragguagliate al periodo di paga)

Numero familiari a carico	Importo annuo	Ragguagliate a: mese (12)	quindicina (24)	settimana (52)	giornata (365)
Per un figlio	21.186	1.765	883	407	58
Per due figli	42.372	3.531	1.765	815	116
Per tre figli	63.558	5.296	2.648	1.222	174
Per quattro figli	84.744	7.062	3.531	1.630	232
Per cinque figli	120.054	10.004	5.002	2.309	329
Per sei figli	169.488	14.124	7.062	3.259	464
Per sette figli	218.922	18.243	9.122	4.210	600
Per otto figli	324.852	27.071	13.535	6.247	890
Per ogni altro figlio	134.178	11.181	5.590	2.580	368
Per ogni altra persona	14.124	1.177	588	272	39

Tabella G

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Detrazioni per carichi di famiglia con coniuge a carico
(ragguagliate al periodo di paga)

Numero familiari a carico	Importo annuo	Ragguagliate a: mese (12)	quindicina (24)	settimana (52)	giornata (365)
Per il coniuge	282.480	23.540	11.770	5.432	774
Per un figlio	42.372	3.531	1.765	815	116
Per due figli	84.744	7.062	3.531	1.630	232
Per tre figli	127.116	10.593	5.296	2.445	348
Per quattro figli	169.488	14.124	7.062	3.259	464
Per cinque figli	240.108	20.009	10.004	4.617	658
Per sei figli	338.976	28.248	14.124	6.519	929
Per sette figli	437.844	36.487	18.243	8.420	1.200
Per otto figli	649.704	54.142	27.071	12.494	1.780
Per ogni altro figlio	268.356	22.363	11.181	5.161	735
Per ogni altra persona	14.124	1.177	588	272	39

Tabella H

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Detrazioni per carichi di famiglia in caso di mancanza del coniuge
(ragguagliate al periodo di paga)

Numero familiari a carico	Importo annuo	Ragguagliate a: mese (12)	quindicina (24)	settimana (52)	giornata (365)
Per il primo figlio	282.480	23.540	11.770	5.432	774
Per due figli (compreso il primo) 282.480 + 84.744 — 56.496	310.728	25.894	12.947	5.976	851
Per tre figli (compreso il primo) 282.480 + 127.116 — 56.496	353.100	29.425	14.712	6.790	967
Per quattro figli (compreso il primo) 282.480 + 169.488 — 56.496	395.472	32.956	16.478	7.605	1.083
Per cinque figli (compreso il primo) 282.480 + 240.108 — 56.496	466.092	38.841	19.420	8.963	1.277
Per sei figli (compreso il primo) 282.480 + 338.976 — 56.496	564.960	47.080	23.540	10.865	1.548
Per sette figli (compreso il primo) 282.480 + 437.844 — 56.496	663.828	55.319	27.659	12.766	1.819
Per otto figli (compreso il primo) 282.480 + 649.704 — 56.496	875.688	72.974	36.487	16.840	2.399
Per nove figli (compreso il primo) 282.480 + 649.704 + 268.356 — 56.496	1.144.044	95.337	47.668	22.001	3.134
Per ogni altra persona	14.124	1.177	588	272	39

Tabella I

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Detrazione d'imposta per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente, detrazione per oneri deducibili ed ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a lire 5.100.000

Importo annuo	Ragguagliate a:			
	mese (12)	quindicina (24)	settimana (52)	giornata (365)
296.604	24.717	12.358	5.704	813
18.000	1.500	750	346	49
180.000	15.000	7.500	3.462	493

Tabella L

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente

Scaglioni di reddito	Importo annuo	Ragguagliata a:			
		mese	quindicina	settimana	giornata
fino a 10.593.000	381.348	31.779	15.889	7.334	1.045
da 10.593.001 a 11.770.000	324.852	27.071	13.535	6.247	890
da 11.770.001 a 14.124.000	183.612	15.301	7.650	3.531	503
da 14.124.001 a 17.655.000	98.868	8.239	4.119	1 901	271
da 17.655.001 a 18.832.000	70.620	5.885	2.942	1.358	193

Tabella M

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente

Limiti di reddito entro i quali opera il correttivo

da:	10.593.000	a:	10.661.898
da:	11.770.000	a:	11.963.479
da:	14.124.000	a:	14.240.088
da:	17.655.000	a:	17.693.696
da:	18.832.000	a:	18.928.740

85A8099

CONCORSI ED ESAMI

CORTE COSTITUZIONALE

Aumento, da quattro a cinque, del numero dei posti del concorso a consigliere, sesta qualifica funzionale

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento dei servizi e del personale 10 febbraio 1984;

Visto il decreto del Presidente della Corte 31 luglio 1984, n. 3094, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di sesta qualifica funzionale di consigliere;

Vista la delibera dell'ufficio di presidenza del 2 dicembre 1985;

Decreta:

I posti del profilo professionale di consigliere, sesta qualifica funzionale, messi a concorso con decreto del Presidente della Corte 31 luglio 1984, n. 3094, sono elevati da quattro a cinque.

Roma, addì 21 dicembre 1985

Il Presidente: PALADIN

Il segretario generale: BRONZINI

86A0043

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Napoli

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di puericultura . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

86A0045

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Cagliari

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di economia e commercio:

istituto di economie delle imprese . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari - ufficio concorsi - via Università n. 40, Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

86A0044

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università «La Sapienza» di Roma

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di radiologia medica per le esigenze della prima cattedra . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove di esame si svolgeranno presso i locali della prima cattedra dell'istituto di radiologia medica - policlinico Umberto I - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzeta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

86A0046

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorsi pubblici, per esami, nel profilo professionale di tecnico sanitario, quinta categoria del personale delle ferrovie dello Stato, per i compartimenti di Torino, Milano, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Bari, Reggio Calabria, Palermo.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista le legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 292, contenente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1985, n. 714, relativo alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale ferroviario;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 275 in data 17 dicembre 1985;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento la data e la sede in cui si svolgeranno le prove d'esame;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./69638 del 7 dicembre 1985;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 39 del 17 dicembre 1985;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti undici pubblici concorsi compartimentali, per soli esami, nel profilo professionale di tecnico sanitario (quinta categoria - tecnico) del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, come appresso specificato:

compartimento di Torino	posti	1
compartimento di Milano	»	1
compartimento di Venezia	»	1
compartimento di Trieste	»	2
compartimento di Bologna	»	1
compartimento di Firenze	»	2
compartimento di Ancona	»	1
compartimento di Roma	»	6
compartimento di Bari	»	1
compartimento di Reggio Calabria	»	1
compartimento di Palermo	»	1

I posti del compartimento di Roma sono ripartiti per i seguenti impianti, dipendenti dalla sede centrale del servizio sanitario:

due agli impianti di Roma;

due al centro medico intercompartimentale di Verona;

uno all'officina intercompartimentale di ergoterapia di Genova Quinto;

uno all'officina intercompartimentale di ergoterapia di Cannitello (Villa S. Giovanni).

Le prove di esame dei citati undici concorsi, di cui al successivo art. 7, si svolgeranno presso ciascuna delle sedi compartimentali sopraindicate, salva la facoltà dell'Azienda di poter convocare i candidati stessi presso un diverso compartimento.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso del diploma di qualifica di tecnico sanitario di radiologia medica ovvero di maturità per tecnico di radiologia medica.

I candidati devono altresì essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di tecnico di radiologia medica.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche quello sopraindicato.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o anche spedita in piego raccomandato con avviso di ricevimento, senza alcun tramite, agli uffici personale dei compartimenti per i quali il candidato intende partecipare entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo e prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, nè per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo, (civili e militari) dello Stato sono sufficienti il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva sono sufficienti il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparate in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale ricevente, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede, come sopra detto, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza, purchè non pervengano tempestivamente all'organo competente.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età, i titoli e le condizioni che legittimino l'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnico di radiologia medica, con l'indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le F.S. e le eventuali cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

La domanda erroneamente indirizzata alla direzione generale o a compartimento diverso da quello per il quale si intende partecipare non sarà accolta, purchè non pervenga tempestivamente all'organo competente.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio e l'abilitazione all'esercizio della professione di cui al precedente art. 2;

2) l'età che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti. Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

dipendenti militari inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendano beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovino rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) il godimento dei diritti politici;

5) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

6) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, da verificarsi all'atto dell'assunzione, in base alle disposizioni vigenti al momento.

Art. 5.

Esclusione

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159 (lettere *a, b, c, e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di tecnico sanitario.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore del compartimento ferroviario per il quale si è presentata domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare le commissioni esaminatrici, cion l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma d'esame, prove, valutazione

Gli esami consisteranno in una prova orale e una pratica come appresso specificato, secondo le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.

PROVA ORALE

Consisterà in un esame colloquio vertente sui seguenti argomenti:

a) *Protezionistica e fisica:*

dose di esposizione (Roentgen);
dose assorbita (Rad);
dose equivalente (Rem);
efficacia biologica relativa;
dosi e concentrazioni massime ammissibili (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185);
danni somatici e genetici;
concetto di organo e tessuto critico;
irradiazione esterna ed interna;
cenno alla conservazione ed al trasporto di sostanze radioattive.

b) *Tecnica di anatomia radiologica:*

apparato scheletrico;
anatomia descrittiva normale e radiologica;
apparato digerente;
apparato urinario;
anatomia descrittiva normale e radiologica (dir., stratigrafia, urografia);
apparato respiratorio;
apparato cardio-circolatorio.

c) *Tecnologia:*

cenni storici sulla scoperta dei raggi X;
tubi da raggi X e loro caratteristiche;
descrizione di un tubo a raggi X;
leggi dell'ottica Roentgen;
leggi della sfumatura geometrica;
piani anatomo-grafici;
definizione delle principali proiezioni;
principali accessori radiologici;
elementi e tecnica di camera oscura;
norme concernenti la protezione dei soggetti professionali esposti alle radiazioni ionizzanti.

PROVA PRATICA

Verterà su argomenti di camera oscura e di tecnica radiologica.

VALUTAZIONE PROVE

Per ciascuna prova le commissioni esaminatrici disporranno di un massimo di punti dieci.

Saranno ammessi alla prova pratica i concorrenti che avranno riportato almeno sei punti su dieci nella prova orale.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova pratica avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Art. 8.

Diario delle prove di esame, comunicazioni e documenti di identità

Per ogni concorso le date e le sedi in cui avranno luogo le prove orali di esame, saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque sarà spedita in tempo utile, a mezzo raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio delle prove d'esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (Mod. A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

Art. 9.

Formazione delle graduatorie compartimentali

Al fine della formazione delle singole graduatorie compartimentali di merito i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine perentorio indicatò al precedente comma.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile; non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Le singole graduatorie compartimentali di merito, di cui al precedente primo comma, verranno compilate sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato nelle prove d'esame e, in caso di parità di votazione, sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione delle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito delle singole graduatorie compartimentali i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:
a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) orfani:
a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli dei mutilati e degli invalidi:
a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:
a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati ed invalidi civili;

13) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso nei singoli compartimenti saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva dei posti.

Coloro che intendano beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre, nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

Approvazione delle graduatorie compartimentali

Ciascuna graduatoria compartimentale di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove d'esame, quella dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonchè quella degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale.

Ciascuna graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.
Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali

I concorrenti utilmente collocati in ogni graduatoria compartimentale debbono possedere sana costituzione nonchè i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso e previsti dalle disposizioni vigenti alla data dell'assunzione.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento delle ferrovie dello Stato per il quale hanno concorso, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica d'appello non sia stata accolta per evidenti e macroscopici motivi;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica d'appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del compartimento per il quale si è concorso.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.
Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di tecnico sanitario quinta categoria del personale ferroviario, col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei i quali, regolarmente invitati, non si presentino a prendere servizio, il direttore del compartimento per il quale hanno concorso adotterà i relativi provvedimenti di decadenza a far tempo dalla stessa data della decorrenza giuridica.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto è subordinata alla presentazione del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre, a pena di decadenza dalla nomina, anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titolo di preferenza o di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) originale o copia autenticata del titolo di studio e dell'abilitazione, richiesti al precedente art. 2, in bollo;

e) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

f) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:
ufficiale in congedo o in servizio;
sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;
in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;
riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, ed il titolo di studio e l'abilitazione richiesti per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *d)*.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio e l'abilitazione richiesti per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *d)*, anche nel caso in cui gli stessi siano stati già presentati per altri motivi all'Azienda nonchè l'attestato, in carta semplice, rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei sessanta giorni successivi alla presentazione in servizio, risultino carenti dei requisiti generali per l'immissione in impiego elencati al precedente art. 4.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del compartimento per il quale si è concorso.

Art. 15.
Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito delle graduatorie in relazione alle esigenze aziendali giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, addì 19 dicembre 1985

p. *Il Ministro:* SANTONASTASO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di (1)

DATI DA REDIGERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

Cognome e nome..
(Le coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubili, quindi il nome seguito dal cognome del marito).

Data e luogo di nascita..

Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia)..

Il sottoscritto..
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a .... posti di tecnico sanitario, in prova, indetto con decreto ministeriale n. 3471 del 19 dicembre 1985 per codesto compartimento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o del recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età .... (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di............... (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di essere in possesso del diploma di......................... (o della maturità).......................... conseguita nell'anno scolastico .... presso.. (indicare la scuola e la città sede della stessa);

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di tecnico di radiologia medica, conseguito nell'anno .... presso l'istituto ....;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso... (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola e il profilo professionale, per i dipendenti delle ferrovie dello Stato, l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato

(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Note:

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:

10125 Torino, via Sacchi, 1

20123 Milano, corso Magenta, 24

30100 Venezia, fondamenta S. Lucia

34132 Trieste, piazza Vittorio Veneto, 3

40123 Bologna, via D'Azeglio, 38

50123 Firenze, piazza dell'Unità, 1

60100 Ancona, piazza Cavour, 23

00185 Roma, via Marsala, 53

70123 Bari, corso Italia, 23

89100 Reggio Calabria, via Cimino, 1

90100 Palermo, via Roma, 19

85A7960

REGIONE PIEMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di medico aiuto corresponsabile ospedaliero di neuropsichiatria infantile presso l'unità sanitaria locale n. 56.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 56, ad un posto di medico aiuto corresponsabile ospedaliero di neuropsichiatria infantile.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - sezione concorsi, dell'U.S.L. in Domodossola (Novara).

85A8125

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Selezioni pubbliche a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indette pubbliche selezioni, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

un posto di coadiutore amministrativo;

un posto di operatore tecnico coordinatore muratore;

un posto di operatore tecnico coordinatore falegname;

un posto di operatore tecnico coordinatore elettricista;

tre posti di operatore tecnico coordinatore termo-idraulico - meccanico;

quattro posti di operatore tecnico coordinatore di cucina;

un posto di operatore tecnico coordinatore conduttore generatore a vapore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Bologna.

85A8123

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica relativo all'estratto concernente il decreto ministeriale 25 ottobre 1985 riguardante la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eternit, con sede in Genova e depositi in Milano, Roma e Casal Monferrato. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 dell'8 novembre 1985).

Nell'estratto citato in epigrafe riportato alla pagina 8073 della *Gazzetta Ufficiale* prima colonna dove è scritto: «Con sede in Genova e depositi in Milano e Roma», leggasi: «Con sede in Genova e depositi in Milano, Roma e Casal Monferrato (Alessandria)».

86A0107

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Errata-corrige al decreto ministeriale 16 dicembre 1985: «Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche pubblicati con decreto ministeriale 16 dicembre 1983 ed afferenti al programma nazionale di ricerca per la tecnologia biomedica». (Decreto ministeriale pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 19 dicembre 1985).

Nell'estratto del decreto ministeriale citato in epigrafe, alla pagina 9159, il soggetto affidatario dell'esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche di cui al Tema 7 - Membrane a fibra cava - deve leggersi: Bellco S.p.a. - Mirandola (Modena).

85A8006

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Roma)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via VVittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100080050) L. 600